

XVII.

TORNATA DEL 1° MARZO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO. — *Congedo — Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'agricoltura — Osserrazioni e proposte del Relatore — Dichiarazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio — Proposta di due articoli addizionali del Senatore Miraglia — Avvertenze del Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Miraglia — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Senatore Serra F. M. — Approvazione del primo articolo addizionale proposto dal Senatore Miraglia — Osserrazione del Senatore Scialoia e del Ministro di Agricoltura e Commercio sul secondo articolo — Approvazione del secondo articolo — Proposta del Senatore Miraglia di un terzo articolo addizionale — Avvertenze dei Senatori Audiffredi e Scialoia, cui risponde il Senatore Miraglia — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Relatore — Proposta del Senatore Scialoia cui aderisce il Senatore Miraglia — Approvazione del nuovo articolo del Senatore Scialoia. — Proposta del Senatore Beretta di emendamento all'articolo 5 — Osserrazione del Senatore Scialoia, appoggiata dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Aggiunta del Senatore Scialoia all'articolo 5 — Avvertenza del Senatore Beretta — Risposta del Senatore Scialoia — Osserrazioni del Relatore e del Senatore Beretta — Replica del Senatore Scialoia — Appunto del Senatore Audiffredi — Modificazione proposta dal Senatore Beretta all'aggiunta del Senatore Scialoia — Reiezione dell'aggiunta Scialoia — Ritiro dell'aggiunta del Senatore Beretta — Approvazione dell'articolo 6 — Appunto del Senatore Gioranola sull'articolo 7 modificato dalla Commissione, cui risponde il Ministro d'Agricoltura e Commercio — Proposta del Presidente del Consiglio e del Relatore, di varianti all'articolo 7 — Approvazione dell'articolo 7 modificato — Osserrazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Senatore Beretta sull'articolo 8 — Soppressione dell'articolo 8 — Proposta del Senatore Miraglia, d'aggiunta all'articolo 9, approvata dalla Commissione, e dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Avvertenza del Relatore sull'articolo 9 — Riserve del Ministro d'Agricoltura e Commercio, a cui rispondono il Senatore Miraglia e il Relatore — Schiarimento del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 9 e dell'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia — Schiarimenti del Senatore Cambray-Digny sulla nuova redazione dell'articolo 10 da lui proposta, accettata dal Ministro — Proposta del Senatore Beretta di emendamento all'articolo 10 proposto dal Senatore Cambray-Digny — Dichiarazioni del Relatore — Oibbiezioni del Senatore Cambray-Digny contro l'emendamento del Senatore Beretta — Parole del Senatore Audiffredi in favore — Replica del Senatore Beretta in appoggio del suo emendamento, e controreplica del Senatore Cambray-Digny — Approvazione dell'articolo 10 proposto dal Senatore Cambray-Digny — Avvertenza del Relatore sulla redazione dell'articolo 11 — Proposta del Ministro di Agricoltura e Commercio di soppressione del secondo paragrafo, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'art. 11 del progetto ministeriale — Proposta di nuova redazione dell'articolo 12 del Senatore Miraglia, accettata dal Ministro di Agricoltura e Commercio e dalla Commissione — Riserve del Senatore Panattoni, a cui risponde il Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 12 modificato dal Senatore Miraglia.*

La seduta è aperta a ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio ed il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono i Ministri della Marina, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore Costantini domanda un mese di congedo, che gli viene dal Senato concesso.

Lo stesso Senatore Segretario legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 4809. — Carrara Eugenio amministratore di una farmacia in Padova fa istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio di farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'esercitano con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 4810. — Marchi Camilla vedova Arrighi proprietaria di farmacia in Lunato (Brescia). »

(Identica alla precedente.)

« 4811. — Lopez Vito di Bari delle Puglie. »

(Petizione riguardante l'esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori, e mancante dell'autenticità.)

Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge sull'istituzione delle Camere di agricoltura.

Do la parola al Relatore signor Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Signori Senatori, la vostra Commissione come ne aveva debito, si è occupata della questione per la quale ieri il progetto di legge che è in discussione e che era rimasto all'articolo 5, fu rimandato al suo esame.

La ristrettezza del tempo non solo non permise che una Relazione fosse stampata, ma nemmeno che fosse presentata in iscritto; io mi limiterò quindi a far la mia Relazione a voce, e spero che sarà esattamente tradotta nelle note stenografiche.

Prima di venire a parlare di quelle poche

modificazioni introdotte negli articoli del progetto di legge, io debbo dichiarare come la Commissione, perdurando nel concetto che si era fatto della più stretta correlazione tra la istituzione obbligatoria delle Camere di agricoltura e l'imposta obbligatoria che doveva esserne la base economica, una volta ridotte queste (le Camere) ad essere facoltative non più del Governo ma dei singoli Comizii, e cambiato così il principio della legge, la Commissione ha confermato ciò che ieri il suo Relatore aveva l'onore di dire, che cioè non poteva concepire l'idea di un'imposta obbligatoria per una simile istituzione.

Signori Senatori; allorchè la legge che regola i diritti, i doveri e le attribuzioni dei Comuni, ha determinato alcune spese obbligatorie, lo ha fatto prima di tutto perchè ciascuna di queste spese servisse ad uno scopo di vera genera'e utilità, e quindi l'ha fatto per iscopi che la legge stessa estendeva ad ogni parte del Regno.

Valgano alcuni esempi. La legge si è preoccupata, e giustamente preoccupata, dell'istruzione primaria ed elementare; e quindi ha detto a tutti i Comuni del Regno grandi e piccoli: voi penserete all'istruzione elementare e stanzierete nel vostro Bilancio una somma a questo scopo; chè se non la stanzierete, o se questa sarà insufficiente, la Deputazione provinciale la farà inscrivere di uffizio nei vostri conti. — La legge si è preoccupata delle vie ed ha detto ai Comuni: voi manterrete le strade, voi le farete ove non sono, e perciò penserete a provvedere nel vostro Bilancio i fondi necessari, e se non lo farete, la Deputazione provinciale vi obbligherà a pagare. — Finalmente la legge si è preoccupata della salute del povero popolo che manca di mezzi per cercare il sussidio dei professionisti dell'arte salutare; e quindi ha detto ai Comuni: voi penserete a provvedere un medico, un chirurgo, una levatrice per i poveri del vostro Comune, e se non lo farete, io ve lo farò fare per forza.

Ora, questo concetto così generale e per la sua estensione a tutte le parti del Regno e per la natura veramente importantissima e rilevantissima del relativo scopo, non si può più ravvisare quando si tratta di associazioni, di Corpi che potranno nascere e non nascere, durare e non durare, come sarebbero, secondo l'articolo primo di questo progetto, le Camere di agricoltura.

Infatti, essendo lasciato all'arbitrio dei Comizi il decretare o no la creazione delle Camere di agricoltura, riservando al Governo, per costì dire, l'autenticazione di questa deliberazione, ne avverrà che in alcune parti del Regno le Camere di agricoltura saranno desiderate e saranno chieste, in altre parti non saranno nè desiderate nè domandate.

Ho detto altresì che possono durare o non durare; il che non accadeva quando era la legge che le stabiliva, poichè è noto quell'antico assioma: *Nihil tam naturale quam eo modo quidquam dissolvere quo colligatum est*; nel modo stesso con cui si creano le cose, si possono disfare.

Ora, se la vita libera e spontanea dei Comizi può chiedere l'istituzione d'una Camera di agricoltura, è di necessaria conseguenza che quando ne fossero stanchi, potranno chiedere che la Camera d'agricoltura sparisca.

Per tutti questi motivi la Commissione persiste nel suo concetto, che non sia più il caso di stabilire una vera spesa obbligatoria, cioè tale che sia attiva anche senza l'assenso dei Comuni, anche col dissenso dei Comuni; ed in questo senso ha voluto, come il Senato vedrà, intieramente modificare l'articolo 10.

Detto questo, che è l'osservazione principale, darò un breve conto delle poche modificazioni introdotte.

All'art. 5 che stiamo per esaminare, esiste prima di tutto un errore di stampa, ove dice: « Si rinnovano per terzo coll' estrazione a sorte nel primo anno » si deve dire, invece, *con estrazione a sorte nei primi due anni, e successivamente per anzianità*.

Nello stesso articolo 5 stava un intiero paragrafo o capoverso che incominciava colle parole; *spetta pure alla Camera di stabilire il numero, ecc.*, e si riferiva alla facoltà data a ciascuna Camera di fissare la pianta dei suoi impiegati e le attribuzioni di nomina e di revoca dei capi d'ufficio, i quali in modo puramente dimostrativo erano ivi indicati. Dal momento che le Camere non per necessità legislativa, ma per libera volontà dei Comizi dovranno sorgere, dal momento che ad alcuni dei nostri Colleghi arrise l'idea che possono essere i Comizi serviti anche gratuitamente, la vostra Commissione propone di togliere quell'intiero articolo e di lasciare che una Camera d'agricoltura faccia quello che più le pare quando

esisterà. In conseguenza di questo mutamento viene pure una piccola modificazione all'articolo 7, ove alle parole « *impiegati e inservienti* » seguono quelle « *non nominati dalla Camera* ».

Ora questa frase « *non nominati dalla Camera* » andrebbe soppressa; e dopo le parole « *impiegati e inservienti* » si porrebbero queste: « *in quanto quest'ultima attribuzione non sia dal rispettivo Regolamento riservata alla Camera stessa.* »

In questa parte ci rimettiamo anche al Regolamento che le Camere stesse avranno.

L'articolo 10, per rigorosa e logica conseguenza delle cose che in nome della Commissione ho avuto l'onore di esporre, è interamente cambiato, e scompare, secondo il pensiero della Commissione, il principio della spesa obbligatoria.

L'articolo 10 per conseguenza secondo il deliberato della Commissione, sarebbe così concepito:

« Art. 10. Le Camere di agricoltura provvedono alle proprie spese:

- a) Con le eventuali rendite proprie;
- b) Con redditi loro provenienti dalle annessioni di associazioni agrarie, a senso dell'articolo 4.;
- c) Con sussidi governativi;
- d) Mediante contributi di provincie e di Comuni volontariamente deliberati. »

Gli articoli 13 e 14 erano stati aggiunti nella ferma persuasione che rimanesse intatto il primo articolo del progetto di legge; ma ora divengono perfettamente inutili. Questi articoli si riferiscono all'epoca precisa in cui dovrebbero costituirsi le Camere di agricoltura; ciò che non è più possibile attualmente, anche coll'obbligo imposto ai Comuni per quell'epoca determinata di stanziare le somme che la legge loro imponeva.

Con questo principio la Commissione fin d'ora dichiara che non potrà associarsi a qualunque futuro emendamento che contenesse il principio della spesa obbligatoria per parte dei Comuni. Del resto se ne rimette alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. L'on. Relatore abbia la bontà di mandare le proposte scritte, al banco della Presidenza.

Senatore MIRAGLIA. Io prendo la parola per

proporre alcuni articoli aggiuntivi prima dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Mi permetta che domandi prima al Signor Ministro se accetta le proposte fatte dal Relatore della Commissione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Interpellato a dire se accetto le varie modificazioni proposte dalla Commissione, risponderò che non ho difficoltà ad accettarle, ad eccezione di quella che riflette l'art. 10. Quanto all'art. 10 ritengo benissimo che il medesimo doveva essere modificato, e messo in armonia col principio jeri stato adottato dal Senato, che costituisce l'articolo primo della legge; ma mi sembra che vi fosse una formola preferibile a quella in oggi proposta dalla Commissione, e sarebbe precisamente quella che jeri proponeva l'onorevole Senatore Cambray Digny, e di cui fu data lettura in sul finire della seduta.

Non credo che sia ora il tempo di esporre i motivi per cui il Governo si accosta di preferenza alla proposta dell'onorevole Senatore Cambray Digny all'articolo 10 della Commissione. Quando verrà in discussione quell'articolo, ne dirò il motivo.

Quanto alle altre modificazioni, ripeto, io non ho difficoltà ad accettarle.

PRESIDENTE. Dò la parola all'onorevole Senatore Miraglia per svolgere gli articoli aggiuntivi che intende proporre.

Senatore MIRAGLIA. Non sono state sufficienti due tornate per portare a compimento la discussione di questo progetto di legge, ma il tempo non si è sprecato inutilmente: i discorsi dei valenti oratori che mi hanno preceduto hanno dimostrato all'evidenza il benefico e benevolo provvedimento della istituzione delle Camere di agricoltura.

Io prendo la parola non già per avversare il progetto di legge o per prolungare la discussione, ma nell'unico proponimento di completare per quanto è possibile l'organamento delle Camere di agricoltura. Mi sembra che siasi ommesso di determinare gli elementi essenziali per rendere valide le deliberazioni di questi Istituti: epperò prima di passare alla discussione dell'art. 5 proposto dall'Ufficio Centrale, che si riferisce alla composizione del Consiglio direttivo, è cosa indispensabile lo stabilire le condizioni per rendere valide le deliberazioni tutte prese dalle Camere di agricoltura. Ogni Corpo collettivo per deliberare si deve costituire,

e per esser valide e la costituzione e le deliberazioni, si deve nella legge determinarne le condizioni. Ogni assemblea deliberante non può procedere nei suoi atti se prima non costituisce il seggio presidenziale, e quindi è forza formare in principio il numero dei delegati dei Comizi agrari, che è indispensabile per essere legale la costituzione della Camera che procede all'elezione del suo Presidente. Or è troppo noto che un Corpo collettivo, per dirsi legalmente costituito, richiede la presenza della metà più uno dei suoi membri che lo compongono, ossia la maggioranza assoluta. E poichè l'onorevole Relatore della Commissione ha poco fa ricordato l'autorità di Ulpiano in sostegno di una proposizione da lui formulata, io ho a rallegrarmi con lui di aver saputo in una materia legislativa ricordare in Roma l'autorità di quei giureconsulti, le cui dottrine sono prevalse in Europa ad onore della patria nostra. Non dispiaccia adunque a lui ed ai ministri presenti che io pur rammenti di non essere una creazione dei tempi nostri la teoria della maggioranza assoluta richiesta nella costituzione dei Corpi collettivi, ma di essere stata a noi tramandata da quei giureconsulti romani che con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari, e se la memoria non m'inganna, è la legge 160, *De regulis juris*, che ha servito di norma ai legislatori moderni.

Nè questo è tutto. Costituita la Camera di agricoltura e di commercio nel modo da me proposto, bisogna altresì determinare che la maggioranza assoluta dei membri presenti è pur richiesta per la validità delle deliberazioni prese dalle Camere di agricoltura, tanto maggiormente che dal progetto di legge sono elevati a Corpi morali con personalità giuridica. La personalità giuridica di un Corpo morale genera conflitti d'interessi, ond'è che la esistenza legale delle deliberazioni di questi Istituti dev'essere determinata dalla legge per non far crollare un edificio che si è voluto costruire.

Queste poche osservazioni mi hanno determinato a proporre due articoli aggiuntivi che depongo sul banco della Presidenza, e nel caso venissero ammessi dal Senato, avrò a proporre un altro a complemento dei medesimi.

Questi due articoli aggiuntivi, sono del tenore seguente:

« La Camera di agricoltura ha un Presidente

ed un Segretario da essa nominati fra i suoi membri al momento in cui si costituisce l'assemblea. »

Poi verrebbe l'altro:

« Per la validità delle deliberazioni della Camera di agricoltura, è necessario l'intervento della metà più uno almeno dei delegati dei Comizi agrari,

» Se alla prima convocazione non interviene la metà più uno dei delegati, si farà una seconda convocazione. In questo caso la Camera delibererà validamente qualunque sia il numero dei membri. »

PRESIDENTE. La Commissione ha qualche cosa da osservare?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non disconosco che gli articoli che propone l'onorevole Senatore Miraglia da aggiungersi al progetto di legge, lo completerebbero. Io non disconosco che quando si costituisce un Corpo morale si deve anche organizzare, determinando quale debba esserne il Presidente, quale il Segretario, quale il modo delle sue deliberazioni; ma mi permetto di avvertire che ciò è già stabilito nel diritto comune. Tutti i Corpi deliberanti, quando sono riconosciuti dalla legge, hanno un modo uniforme di costituirsi e di deliberare; e quello che la legge non dice a questo riguardo, lo dicono le norme stabilite per i Corpi morali nelle leggi anteriori. Di fatti tutte le Opere pie che si sono costituite e si costituiscono dal Governo, senza l'intervento del Potere legislativo, quando presentano i loro statuti, i loro regolamenti amministrativi, questi sono approvati per Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato; ed è in questi statuti appunto, e nei regolamenti, che si prescrive come debba essere ordinata l'amministrazione, in qual modo si debba amministrare; e ciò non ha mai dato causa a reclami da parte del Potere legislativo, nè vennero mai mosse querele, nè fatte rimostranze al Governo, perchè avesse ecceduto i suoi poteri col dar tali autorizzazioni. Perciò non mi pare che sia dal nostro diritto pubblico richiesto che tutte le aggiunte proposte dall'onorevole Senatore Miraglia debbano far parte di una legge che costituisce un Corpo morale, ma che possano piuttosto venir inserite in un regolamento approvato per Decreto, sentito il Consiglio di Stato, come si pratica generalmente nei casi di creazione di Corpi morali, siano dessi

Corpi morali di beneficenza, siano di commercio e via dicendo. Così avviene quando si approva un nuovo istituto di credito o un istituto industriale; e in questi casi i regolamenti che devono stabilire le norme di amministrazione e la costituzione di questi enti sono pure approvati dal potere esecutivo.

Dunque concludo che mentre il Governo non ha da opporsi perchè si aggiunga in questa legge anche la disposizione proposta dall'onorevole Miraglia, d'altra parte era obbligo mio il dire le ragioni per cui il Ministero e la Commissione non hanno creduto a proposito di venir determinando in questo progetto di legge quale debba essere il modo di organizzare e di amministrare questi nuovi enti della cui costituzione si tratta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Sono grato all'onorevole Presidente del Consiglio delle spiegazioni che ha dato; ma io mi sento in dovere di persistere nella mia proposta; specialmente perchè i precedenti del Senato mi confortano nello stesso divisamento.

Sono tre anni che in quest'Aula si discute il progetto di legge sul riordinamento del notariato, ed io presi parte attiva in quella discussione. Allora si elevarono varie questioni sull'ordinamento dei collegi notarili, sulla convocazione dei notai per costituire il collegio, e si disputò se bisognasse stare ai principii generali del diritto per l'organamento di tutti i Corpi deliberanti, oppure se fosse necessario, per evitare futuri conflitti, di stabilire nella legge il modo dell'elezione ed il numero degli elettori per rendere valide le nomine dei collegi notarili, non che le deliberazioni di questi collegi ed uno di coloro i quali mi soccorsero de' loro valevoli lumi in quella discussione fu l'onorevole Relatore della presente Commissione. Allora si osservò che noi non abbiamo leggi generali sull'organizzazione dei Corpi collettivi e sulle condizioni necessarie per rendere valide le loro deliberazioni; abbiamo bensì leggi speciali sull'organamento de' corpi collettivi, come sarebbero quelle sull'organizzazione giudiziaria, quella sull'amministrazione comunale, ed altre simili.

Non esiste dunque un corpo di diritto generale comune a tutti i Corpi morali, no; variano le disposizioni legislative secondo la na-

tura degli enti che vengono ad essere creati per disposizione di legge.

Ora, io non vedo la ragione per cui si dovesse recedere dagli antecedenti del Senato. Se nella discussione della legge sul notariato e pei Collegi notarili, che in sostanza non sono veri Corpi deliberanti poichè sono sottoposti alle discipline dell'Autorità giudiziaria e del Governo, come poi possiamo trasandare in questa legge le condizioni essenziali per la validità delle deliberazioni, massime quando si è voluto dare alle Camere d'agricoltura non solo la qualità di istituti pubblici sotto l'ingerenza governativa, ma anche quella di Corpi morali con personalità giuridica?

Le obiezioni che furono sollevate dall'onorevole Presidente del Consiglio avvalorano piuttosto la tesi da me sostenuta. Io e lui siamo d'accordo nel principio, che le modalità e le esplicazioni per l'attuazione di una legge, debbano formare oggetto di Decreto reale o di regolamento; ond'è che tutta la discordanza tra me ed il Governo sta nel vedere se il determinare gli elementi costitutivi delle deliberazioni dei Corpi collettivi fosse materia legislativa o regolamentare.

Non spenderò molte parole per sostenere che spetta al legislatore di stabilire gli elementi necessari per render valide le deliberazioni dei Corpi deliberanti, ed in tutte le leggi speciali dei diversi Corpi collettivi non si è revocato in dubbio questo principio. O, in altri termini, la vita dei Corpi collettivi sta nelle loro deliberazioni; e se è il legislatore quello che dà loro la vita, s'intende facilmente che deve formar parte dell'organico del Corpo collettivo l'essenza delle proprie deliberazioni. Tutte le leggi organiche mirano a questo scopo; e se le leggi medesimo non dovessero determinare la costituzione intrinseca del Corpo deliberante per potere validamente deliberare, resterebbe in balia del Potere esecutivo di fare e disfare sull'organamento del Corpo medesimo.

In una parola, in tutte le deliberazioni dei Corpi collettivi si deve distinguere la costituzione intrinseca del Corpo medesimo per la validità delle deliberazioni, dalle modalità o formalità per divenire alla deliberazione ed assicurarne l'autenticità. Quel che riguarda la validità della deliberazione è materia altamente legislativa, il metodo e le forme per divenirsi

alla deliberazione è materia tutta regolamentare.

Perlocchè io prego l'onorevole Presidente del Senato di mettere ai voti gli accennati due articoli aggiuntivi da me proposti.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del signor Senatore Miraglia di persistere nelle sue aggiunte, comincerò dal domandare se sono appoggiate.

Chi le appoggia, sorga.

(Sono appoggiate.)

Ora ne darò lettura.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Prendo la parola unicamente per far rilevare la portata della dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio; il quale ha detto che non si opponeva a che si accettassero le aggiunte dell'onorevole Senatore Miraglia, ma osservava però che se quelle disposizioni non erano state incluse nel progetto di legge, ciò deve unicamente alla considerazione che allorquando si tratta di assemblee deliberanti, ci è come un diritto comune, una prammatica, una consuetudine che le contempla; ed infatti, prendiamo pure tutti gli Statuti che regolano il modo col quale le assemblee prendono le loro deliberazioni, e vedremo che continuamente stabiliscono le stesse norme per cui si credette forse inutile d'inserirle qui; ma dal momento che se ne fa formale proposta il Governo dichiara esplicitamente di non aver alcun motivo per opporvisi, tanto più che ha pur già dichiarato che nel regolamento avrebbe inserito siffatta disposizione.

Quanto poi alla questione del presidente, faccio osservare che all'articolo 5 proposto dalla Commissione, ed anche in quello del Ministero, è detto che la Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo composto d'un Presidente, d'un Vice-presidente, e di sei Consiglieri, per cui parmi forse inutile ogni altra osservazione.

Senatore MIRAGLIA. Perdoni, ma il Presidente del Consiglio direttivo è altra cosa che il Presidente della Camera di agricoltura.

PRESIDENTE. Prima di dare lettura delle aggiunte del Senatore Miraglia per porle ai voti, domando alla Commissione se ha qualche osservazione a fare.

Senatore SERRA F. M. La Commissione è indifferente o che si ammettano o che si rifiutino queste aggiunte, perchè, come ha già osser-

vato il signor Ministro d'Agricoltura, nel Regolamento saranno stabilite le norme opportune per le nomine di cui si tratta.

PRESIDENTE. Ora do lettura degli articoli addizionali proposti dal Senatore Miraglia per vedere se sono appoggiati.

« La Camera di agricoltura ha un presidente ed un segretario da essa nominati fra i suoi membri. »

PRESIDENTE. Chi appoggia questo primo articolo addizionale, sorga.

(È appoggiato.)

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato.)

Ora do lettura del 2° articolo addizionale.

« Per la validità delle deliberazioni della Camera di agricoltura è necessario l'intervento della metà più uno almeno dei delegati dei Comizi agrarii.

» Se alla prima convocazione non interviene la metà più uno dei delegati, si farà una seconda convocazione; in questo caso la Camera delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti. »

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Signori, è sempre pericoloso il fare emendamenti improvvisi, perchè rare volte si incastrano bene nel testo della legge per quanto chi li propone sia persona competentissima, come l'onorevole Collega Miraglia. Per conseguenza, mi permetto di domandare: perchè mai nel computare il numero de' votanti per le deliberazioni delle Camere di agricoltura, debbano essere esclusi quelli che ieri dopo lungo dibattimento furono dichiarati membri costituenti le Camere stesse, oltre gli eletti dai Comizii, cioè i delegati delle Società promotrici dell'agricoltura. Questi sarebbero esclusi; io domando se il Collega Miraglia ha avuto presente queste particolarità e se ha voluto veramente escluderli. Credo invece che la parola nel suo emendamento abbia tradito il pensiero; e perciò dissi che gli emendamenti improvvisi sono sempre pericolosi quando si fanno in una Camera deliberante.

PRESIDENTE. Giacchè pare che la modificazione del Senatore Scialoia non incontri opposizione, sarà meglio passare alla Commissione l'intera aggiunta perchè la corregga.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Poichè il Senatore Miraglia accenna di entrare nel senso della modificazione del Senatore Scialoia sarebbe facile, parmi, il tradurla in atto evitando le parole limitative « dei delegati dei Comizi agrarii » e sostituendovi « dei membri componenti » ecc.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, rileggerò l'aggiunta del Senatore Miraglia così modificata dal signor Ministro.

« Per la validità delle deliberazioni della Camera di agricoltura è necessario l'intervento della metà più uno almeno, dei componenti, la Camera stessa.

« Se alla prima convocazione non interviene la metà più uno dei componenti, si farà una seconda convocazione; in questo caso la Camera delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti. »

Chi accetta quest'aggiunta del Senatore Miraglia, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è approvata.)

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Poichè il Senato si è compiaciuto di ammettere i due articoli aggiuntivi da me proposti, per essere conseguente a me stesso e per render completa per quanto è possibile la legge, debbo proporre l'aggiunta d'un altro articolo a quello che l'onorevole signor Presidente ora si è compiaciuto di leggere.

Costituita legalmente la Camera d'agricoltura è chiamata a prendere le sue deliberazioni, e bisogna nella legge stabilire le condizioni necessarie, intrinseche, per la validità delle deliberazioni. Stando al principio che la deliberazione è valida quando v'è il concorso della maggioranza assoluta, bisogna fare in modo che la legge definisca in modo preciso in che sta la maggioranza assoluta.

S' intende bene che in un Corpo elettivo non tutti i membri che lo compongono, possono e vogliono intervenire alle deliberazioni; quindi la maggioranza assoluta sta nella maggioranza assoluta dei membri presenti alle deliberazioni. E prendendo ad esempio le disposizioni scritte nella legge comunale e provinciale, certamente le deliberazioni si debbono fare previo appello nominale, tranne quando si tratta del personale, poichè la stessa legge comunale e pro-

vinciale determina che in questo caso le nomine si fanno a schede segrete.

In conseguenza sottometto alla saviezza del Senato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le deliberazioni della Camera d'agricoltura sono prese a maggioranza assoluta di voti dei delegati presenti e con appello nominale.

» Le elezioni però del Presidente, del Segretario e del Consiglio direttivo sono fatte per schede segrete.

» Non riuscendo la maggioranza assoluta nella prima votazione, sono validamente eletti quelli che ottennero maggiori voti: a parità di voti sono eletti i maggiori d'età ».

PRESIDENTE. Faccio osservare che il Consiglio direttivo non è nominato: bisognerebbe dire: « come nell'articolo seguente. »

Senatore MIRAGLIA. Non parlo del Consiglio direttivo. Come la nomina dei membri del Consiglio si riferisce al personale, quando la Camera è chiamata a sceglierli, la votazione si fa per schede segrete: ecco lo scopo cui mira la seconda parte dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Voglia avere la bontà di farla passare al banco della Presidenza.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. A me pare veramente che si dia troppa importanza a questo ordinamento delle Camere di agricoltura. Insomma non si tratta qui di deliberare un caso di diritto comune; si tratta semplicemente di deliberare sopra provvedimenti utilissimi. Tutti sanno che le Camere di agricoltura hanno un loro regolamento, e questo dovrebbe essere lasciato fare a loro stesse. Non mi sembra dunque necessario inserire nel corpo della legge tutte queste minute prescrizioni che dovrebbero invece far parte del regolamento.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Veramente quando il Senatore Miraglia ha fatto quelle due aggiunte io l'ho votate, con quella piccola modificazione che mi sono permesso di proporre al Senato, perchè riscontrando la legge che regola la costituzione delle Camere di commercio, che hanno grande analogia con quelle di agricoltura, vi ho lette alcune poche disposizioni corrispondenti a quelle da lui proposte. Ma da che in quella legge io leggo l'articolo 27 che dice: « Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione

e ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi e da approvarsi dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio » io credo che sarebbe anche in questo caso sufficiente un articolo simile...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore SCIALOIA.... perciocchè se noi entriamo in questa via di voler a tutto provvedere per legge, necessariamente qui all'improvviso faremmo un regolamento, per quanto minuzioso, imperfetto. Invece dunque di esporci a dare autorità legislativa ad articoli che riguardano cose di regolamento interno; e correre il rischio di fare un regolamento imperfetto, e nel tempo stesso di togliere implicitamente la facoltà al Potere esecutivo ed alle Camere di agricoltura di compierlo, poichè le cose debbono esser compiute dallo stesso Potere che le ha incominciate a fare; per evitare, dico, questo pericolo contentiamoci dei soli articoli che regolano la costituzione delle Camere in quanto al Presidente, e in quanto al modo generale di votare per rendere valedoli le deliberazioni. In quanto poi alle norme particolari, io pregherei l'amico e Collega Senatore Miraglia, di volere consentire che in questa legge sia introdotto un articolo simile a quello che ho testè letto, e che si trova già nella legge delle Camere di commercio.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Senatore Scialoja è perfettamente d'accordo con me; da quel valente uomo che è, ha ricordato che ben diverse sono le disposizioni regolamentarie da quelle legislative.

L'ufficio del legislatore nelle leggi organiche è di stabilire la costituzione intrinseca del corpo collettivo, perchè il corpo collettivo medesimo possa validamente deliberare; i modi speciali e di pratica attuazione per potere il corpo deliberante esplicare le sue attribuzioni sono tutte rimandate ad un regolamento o ad un Decreto regio.

Dunque siamo d'accordo in principio, ma l'articolo aggiuntivo che ho avuto l'onore di proporre, (non parlo dei due precedenti articoli, perchè sono già stati approvati) è un'appendice necessaria ai precedenti.

Quante quistioni non sono ventilate per determinare i confini tra una legge, ed un regolamento o Decreto reale. Per quanto io sappia

non vi è stato alcuno il quale abbia pensato che l'elemento necessario per la validità di una deliberazione possa essere rimandato in un governo rappresentativo al Potere esecutivo. Dunque conchiudo, siamo d'accordo coll'onorevole mio amico, e richiamo la sua attenzione unicamente su questo che io non parlo di formalità estrinseche per la validità delle deliberazioni, ma delle solennità intrinseche che danno la esistenza alla deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sempre riconoscendo il lodevolissimo intendimento dell'onorevole Senatore Miraglia nel cercar modo di perfezionare questa legge, e nello stesso tempo ammettendo che le norme da lui stabilite sono razionalissime, poichè di fatti sono adottate da tutti i Corpi deliberanti, siano o non siano stabilite per legge, tanto sono nella natura stessa di queste istituzioni, io temo non di meno che, per amor di fare una cosa perfetta, e di provvedere a tutto quel che occorre perchè questi Corpi siano ben costituiti, e possano esercitare ottimamente le loro funzioni, egli col voler determinare tutte le modalità con le quali abbiano questi Corpi ad esercitare il loro ufficio, venga a complicare assai questa legge, e ciò non ostante non arrivi a fare cosa perfetta.

Di fatti che cosa intende di ottenere l'onorevole Senatore Miraglia? Intende di voler determinare nella legge tutte le norme le quali possano assicurare la regolarità e la legalità piena di tutti gli atti, di tutte le deliberazioni delle Camere di agricoltura. Or bene; io credo di poter agevolmente dimostrare, che egli difficilmente raggiungerà questo scopo, salvo che si voglia sospendere la discussione di questo progetto di legge e rinviarla alla Commissione affinchè, conformandosi alle sue massime, essa voglia inoltre svolgerle in tutti i loro aspetti.

Ed in vero, la prima condizione che si richiederebbe perchè queste Camere potessero deliberare legalmente, sarebbe quella di assicurarsi se i Delegati inviati dai Comizi agrarii e dalle Società d'agricoltura sieno stati regolarmente nominati, sì che niuna obbiezione possa farsi alla legalità del loro mandato; perchè se i membri delle Camere di agricoltura non rappresentassero regolarmente i Comizi dai quali

sono mandati, evidentemente le deliberazioni di esso Camere sarebbero difettose nella loro stessa radice.

Dunque bisognerebbe stabilire prima come il Consiglio direttivo, che convoca alla prima adunanza le Camere, debba procedere per constatare la legalità delle nomine dei delegati; poi bisognerebbe dar norme sul modo di tenere i processi verbali per impedirne le alterazioni, e via dicendo. È evidente che andando di questo passo, nell'applicazione della massima posta innanzi dall'onorevole Senatore Miraglia, lo svolgimento che verrebbe a prendere questa legge, non si potrebbe sicuramente effettuare senza prima rinviare il progetto alla Commissione affinchè ne facesse oggetto di nuovo studio.

Ma, domando io, è egli necessario di far tutto questo? Non abbiamo noi una quantità grandissima di Corpi morali i quali esercitano regolarmente ed efficacemente le loro attribuzioni con regolamenti stati approvati con Decreto reale? Vi è qualcheduno, o da parte del Ministero o da parte del Senato, il quale contrasti le norme che per consuetudine, per una pratica lunghissima, per principio non mai contestato, sono adottate per regolare gli atti e le deliberazioni dei Corpi morali costituiti? No, per certo. Dunque mi pare che accettando la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia faremmo opera meno utile, meno vantaggiosa. Ma, ad ogni modo qui va a capello l'avvertenza dell'onorevole Senatore Scialoja; che se si vogliono improvvisare emendamenti per comp'etare questa legge nel senso proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, si correrà rischio di fare cosa veramente imperfetta. Bisognerebbe, per evitar questo scoglio, che, avanti tutto, il Senato deliberasse di aggiungere a questa legge a'tre disposizioni che si sogliono chiamare regolamentari, e che riguardano propriamente il modo col quale abbiano le Camere di agricoltura ad esercitare le loro attribuzioni; e quindi rinviasse alla Commissione il lavoro perchè voglia completarlo in questa parte che essa ed il Ministero hanno stimata superflua, perchè già da lungo tempo sono stabilite, e da costante ed incontestata pratica avvalorate, le norme che devono regolare l'amministrazione dei Corpi morali. Laonde il Ministero per parte sua si opporrebbe all'accettazione delle nuove aggiunte dell'onorevole Senatore Miraglia, salvo che il Senato, avvisando altrimenti, non le voglia rinviare alla Commissione perchè le unisca a quelle

altre che occorrerebbero per formare il complemento del sistema.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Non è che per esprimere il voto della Commissione, che ho domandata la parola.

La Commissione esiterebbe a entrare in questa nuova via, poichè lo crede superfluo.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io sorgo per fare una formale proposta, ed è di respingere qualunque altra aggiunta ai due articoli che abbiamo già votati e sostituire a que'lo ultimamente proposto dal Senatore Miraglia l'articolo 27 della legge sulle Camere di commercio.

Questa mia proposta ha un immenso vantaggio, quello cioè di rendere le due leggi presso a poco identiche nelle loro disposizioni, e quindi indirettamente, di stabilire che sarà fatto per le Camere di agricoltura con regolamento, quello che con regolamento si è trovato ben fatto per le Camere di commercio. Quindi prego l'onorevole Presidente di metterla ai voti.

Per me è questa una maniera di terminare parlamentariamente la questione; perchè io credo che sarebbe pericoloso entrare in altra via per le ragioni che ho detto e per quelle che ha soggiunte anche l'onorevole Presidente del Consiglio. Difatti, o Signori, in quell'aggiunta del Senatore Miraglia si parla nientemeno e dei casi in cui si deve fare l'appello nominale, e dei casi in cui si devono fare le schede segrete, ecc.

Vedete dunque che a questo modo noi entriamo in un mare senza sponde. Quindi, ripeto, la mia proposta sarebbe di respingere qualunque nuova aggiunta alle due già fatte, e di sostituire semplicemente l'articolo 27 della legge da me citata.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Il solo pensiero che possa essere ritardata la votazione di questa legge mi spaventa. Il Governo e la Commissione del Senato non mi faranno il torto di credere che coi proposti articoli aggiuntivi io abbia voluto inceppare il corso della discussione: mi preoccupai della bontà della legge, e mi è parso con-

venevole di fare qualche aggiunta per migliorarla a mio senso quant'era possibile.

Mi basta che il Senato abbia approvato i primi due articoli da me aggiunti. Ora, per troncane ogni discussione, mi associo volentieri alla proposta fatta dal Senatore Scialoia, e ritiro il terzo articolo da me proposto.

PRESIDENTE. Domando al Senato se la proposta dell'onorevole Scialoia è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Leggo dunque l'articolo 27 della legge sulle Camere di commercio, per metterlo ai voti.

» Le norme circa le adunanze le discussioni,
» il modo di votazione ed ogni altra cosa relativa all'Amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi « dal giorno del suo insediamento e da a. »
» provarsi dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nel termine di un mese » dalla fatta trasmissione. »

SENATORE BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Beretta.

SENATORE BERETTA. Vorrei soltanto pregare il Senato ed il proponente a riserbare questo articolo come l'ultimo della legge.

PRESIDENTE. Aderisce il Senatore Scialoia a che sia collocato come ultimo articolo?

SENATORE SCIALOIA. Io non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Allora si metterà intanto ai voti, quindi si collocherà in fine della legge.

Chi approva l'articolo di cui ho dato lettura, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa alla discussione dell'articolo 5 come è stato proposto dalla Commissione.

« La Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo, che si compone di un Presidente, di un vice-Presidente e di sei Consiglieri. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni; sono però rieleggibili. Si rinnovano per terzo coll'estrazione a sorte nei due primi anni e successivamente per anzianità.

» La Camera si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno nella prima metà di gennaio. Potrà però essere convocata a seduta straordinaria sull'invito del Ministero, per deliberazione del Consiglio direttivo, o dietro richiesta di un terzo almeno dei membri che la compongono.

» Il Ministero di Agricoltura può designare persona per assistere senza voto alle sedute della Camera, per dare spiegazioni e fare proposte. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ho la parola.

Senatore BERETTA. Vorrei unicamente proporre che i Consiglieri da sei fossero portati a sette, e ciò per due ragioni; la prima perchè si costituirebbe un Consiglio direttivo con un numero dispari, come ordinariamente si suol fare in casi consimili; la seconda perchè i sette Consiglieri, col Presidente e col Vice-Presidente venendo a formare il numero di nove, sarebbe più razionale la divisione per terzi di detti membri nell'occasione della rinnovazione annuale di un terzo dei medesimi.

PRESIDENTE. Acconsente la Commissione a questa variante?

Senatore LAUZI, *Relatore*. La Commissione non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora, prima di porlo ai voti, tornerò a dar lettura dell'articolo 5 così emendato.

« La Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo, che si compone di un Presidente, di un vice-Presidente e di sette Consiglieri. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni; sono però rieleggibili. Si rinnovano per terzo coll'estrazione a sorte nei due primi anni e successivamente per anzianità.

» La Camera si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno nella prima metà di gennaio. Potrà però essere convocata a seduta straordinaria sull'invito del Ministero, per deliberazione del Consiglio direttivo, o dietro richiesta di un terzo almeno dei membri che la compongono.

» Il Ministero di Agricoltura può designare persona per assistere senza voto alle sedute della Camera, per dare spiegazioni e fare proposte. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io chiamo l'attenzione delle Commissioni e del signor Ministro sulla importanza che acquista questo articolo dopo l'ac-

ettazione di una delle aggiunte proposte dal Senatore Miraglia. Nell'art. 5° del progetto di legge non si provvedeva al Presidente della Camera, ma unicamente al Presidente del Consiglio direttivo; mi pare che naturalmente si intendeva da coloro che avevano compilato l'articolo, che il Presidente del Consiglio direttivo fosse anche Presidente della Camera d'agricoltura, come anche nei Consigli Comunali il Presidente della Giunta, ossia il Sindaco, è pure Presidente del Consiglio intero; altrimenti ne potrebbe nascere una specie di dualismo tra il Presidente del Consiglio direttivo, e il Presidente della Camera che in qualche caso potrebbe trovarsi in opposizione col primo. Onde io credo che appunto, conformemente a questa intenzione, converrebbe ordinare la compilazione del presente articolo in modo che si evitasse la possibilità di questi due Presidenti, e che Presidente della Camera fosse quello del Consiglio direttivo; o viceversa, se il Consiglio nascesse prima, il Presidente di esso fosse quello della Camera.

PRESIDENTE. Veramente l'articolo è già votato.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. È precisamente la stessa osservazione dell'onorevole Senatore Scialoia quella che io intendeva di fare.

Allorquando io notava all'onorevole Senatore Miraglia che, secondo me, il suo emendamento non aveva ragione di essere, perchè nell'articolo in discussione si parlava della nomina del Presidente e del Vice-presidente, egli soggiungeva che in questo articolo si parla del Presidente del Consiglio direttivo, e che egli intendeva parlare della nomina del Presidente dell'assemblea. In seguito alla quale risposta io me ne rimisi al Senato e lasciai che esso decidesse sull'utilità di adottare l'articolo quale venne proposto dal Senatore Miraglia.

In quel momento forse non si è riflettuto abbastanza; ma ora, giacchè l'onorevole Senatore Scialoia richiama l'attenzione del Senato e del Ministero sopra questo punto, e che formalmente mi invita anche ad esprimere la mia opinione, dirò che credo, a dir vero, pericoloso in un'assemblea assai picco'a come sarà quella di una Camera di agricoltura, la quale

non eccederà mai il numero di 10 o 15 o tutt'al più 20 membri, di avere due presidenti, l'uno rispetto all'altro, uno direi quasi del potere esecutivo, che in certo modo si potrebbe paragonare al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed un altro, il quale, direi così, vorrebbe credersi come un presidente di assemblea legislativa.

Quando, come nel caso presente, trattasi di Corpi morali di numero così ristretto, è meglio lasciare che la presidenza sia tenuta dal Presidente dello stesso Consiglio direttivo.

Ma l'onorevole Presidente del Senato dice che l'articolo è ormai votato. Però c'è modo, mi pare, di poter acconciare la cosa: stia pure che per una maggiore solennità la Camera elegga il suo presidente, ma stabilisca anche in quest'articolo (e qui prego il Senatore Scialoia di vedere se può accettare questa mia proposta), si stabilisca, dico, che il Presidente della Camera sia anche il Presidente del Consiglio direttivo. E lo stesso parmi si potrebbe anche disporre rispetto al Segretario, cioè che il segretario della Camera fosse anche segretario del Consiglio direttivo. Così non si avrebbe una duplicazione di uffici, dannosa in Corpi molto ristretti di numero, i quali facilmente nei primi anni non avranno neanche una gran mole di lavoro. D'altronde, ripeto, queste duplicazioni non porterebbero che un incaglio soverchio e maggiori spese, cose tutte le quali certamente il Senato intende evitare.

Io crederei quindi che senza menomamente rivenire su quanto quest'assemblea ha votato, si potrebbe fare all'articolo un'aggiunta nella quale si dicesse che il Presidente ed il Segretario della Camera di agricoltura sono pur anche rispettivamente Presidente e Segretario del Consiglio direttivo. In siffatto modo si raggiungerebbe anche nel Consiglio direttivo quel numero di 9 membri di cui parlava il Senatore Beretta; e dico che si raggiungerebbe perchè il Consiglio direttivo resterebbe composto di un Presidente, un Vice-presidente, di 6 Consiglieri e di un Segretario, il quale avrebbe voto deliberativo essendo membro della Camera.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. L'articolo, come dice l'on. Presidente, è votato; quindi io non posso né debbo proporvi emendamento di sorta; il nostro Regolamento espressamente lo vieta; ma il Regolamento medesimo permette di proporre ag-

giunte agli articoli quantunque votati. Quindi a questo articolo già votato propongo un'aggiunta di un inciso, il quale si collocherà dopo la parola *Presidente*, e quest'inciso aggiunto dirà: « che sarà lo stesso Presidente della Camera. » A questo modo, non con un emendamento, ma con un'aggiunta sarebbe conseguito lo scopo che ci prefiggiamo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io converrei pienamente nell'idea che il Presidente della Camera d'agricoltura dovesse essere anche Presidente del Consiglio direttivo; ma disgraziatamente sono votati entrambi i paragrafi dell'articolo. Nel primo si dice: « L'assemblea sceglie un Presidente. » Nel secondo si dice: « Il Consiglio direttivo sceglie nel suo seno un Presidente. »

Senatore SCIALOIA. Ma questo non è ancora votato.

Senatore BERETTA. Perdoni, è votato: ed anzi per questa ragione il Senatore Scialoia vorrebbe introdurvi un'aggiunta.

Se non fosse votato, si potrebbe introdurvi questa modificazione, che cioè il Presidente del Consiglio direttivo sarà il Presidente nominato dall'assemblea. Ma essendo già votato l'art. 5, che dice che la Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo, non saprei più come adattarvi l'inciso proposto dal Senatore Scialoia. Non è più una scelta che deve farsi, dal momento che è già prescritto qual debba essere il Presidente; per cui non saprei come si possa oggi supplire a questo difetto che riconosciamo esservi nella legge. D'altra parte però, siccome abbiamo casi identici, cioè abbiamo un Presidente del Consiglio provinciale ed un Presidente della Deputazione provinciale, che è il Prefetto, così, col'articolo già votato si avrà un Presidente della Camera d'agricoltura ed un Presidente del Consiglio direttivo.

Se si potesse ritornare sui due articoli, ripeto, mi associerei volentieri alla proposta dell'onorevole Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Sono dolentissimo di annoiare il Senato, ma si tratta di cosa che ha una grande importanza pratica, quindi insisto.

L'articolo 5, a cui io propongo di fare un'aggiunta, dice così:

« La Camera sceglie nel suo seno il Consi-

glio direttivo, che si compone di un Presidente, di un vice-Presidente e di sei Consiglieri. »

Con l'aggiunta che io propongo, questa parte dell'articolo suonerebbe così:

« La Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo, che si compone di un Presidente, che sarà lo stesso Presidente della Camera, di un vice-Presidente, ecc. ecc. »

È evidente che quando la legge prestabilisce un individuo che deve presiedere il Consiglio direttivo, gli altri componenti il medesimo saranno di libera scelta, e il Presidente verrà nominato per legge. Si dice che tutti i membri di questo Consiglio debbono essere eletti dalla Camera di agricoltura; la Camera sceglie adunque il Consiglio direttivo, il quale sarà poi presieduto da un Presidente che sarà il medesimo che presiede la Camera e che certo è pur esso elettivo, secondo l'aggiunta del Senatore Miraglia. Io non vedo nessun'anomalia, nessuna impossibilità di esecuzione in questa mia proposta; e per conseguenza, trattandosi di ottenere una cosa che anche i contraddittori riconoscono utile, credo che, permettendo il nostro Regolamento di fare aggiunte anche ad articoli già votati, essendo la mia un'aggiunta che fa conseguire lo scopo che ci proponiamo, mi pare che dovrebbe essere accettata.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Scialoia che qui non si tratta di un'aggiunta, ma bensì di un emendamento che s'introdurrebbe nel primo paragrafo dell'articolo 5.

Vegga dunque il Senato se ciò sia conveniente, poichè l'osservare il nostro Regolamento importa assai più che quella modificazione, senza la quale certo non è per niente turbata l'economia e lo spirito della legge che discutiamo.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. La Commissione si sente in dovere di fare alcune lievi osservazioni a questo proposito. La prima è sul merito della questione. Il signor Ministro di Agricoltura ha posto a base del suo assenso alla creazione di un unico Presidente, la circostanza che le Camere di agricoltura saranno composte press'a poco di 15 o 20 membri. Ora, io non credo e non spero che, tra i delegati dei Comizi e delle Società di Agricoltura, le Camere di agricoltura saranno in così picciol numero. Da una notizia favoritami dallo stesso signor Ministro apprendo che in Prussia i membri della Camera di

Bonn ascendono a 18,000: io non credo che noi arriveremo a tanto; ma ad ogni modo se la circoscrizione delle Camere può avere un'utilità, quale egli si ripromette, debbono queste avere una grande estensione, comprendere varie provincie. Ora, se ogni Comizio agrario, in ragione della popolazione, può mandare uno, due o tre delegati, se le Società agrarie od altre simili possono anche esse mandare delegati, io credo che si arriverà ad un numero molto maggiore di membri, quasi uguale in media a quello stabilito dalla legge per i Consigli provinciali. Credo adunque, parlando sempre in merito, che se per i Consigli provinciali non nasce alcun ostacolo dai due Presidenti, dal Presidente cioè del Consiglio provinciale eletto in ogni sessione, e da quello della Deputazione provinciale, (non parlo di adesso, perchè ora è un ufficiale pubblico, cioè il Prefetto, che presiede il Consiglio, e anche nel progetto originario della legge comunale e provinciale si manteneva pure la nomina di due Presidenti uno per la Deputazione e l'altro per il Consiglio provinciale) io credo, dico, che non ne possa venire un grave inconveniente da questi due Presidenti.

Fin qui in quanto al merito della questione. In quanto poi alla forma è molto facile che io m'inganni, non essendo del parere dell'onorevole Collega Scialoia, persona tanto autorevole in ogni cosa; ma a me pare veramente che i due articoli già votati impediscano quest'aggiunta o cambiamento che sia, perchè con un articolo proposto dal Senatore Miraglia è già detto che la Camera di agricoltura immediatamente si costituisce colla nomina del suo Presidente. In seguito è detto che questa Camera che ha già il suo Presidente sceglie nel proprio seno il Consiglio direttivo composto di un presidente, di un vice-Presidente e di sette Consiglieri; ora io, a dire il vero, non trovo più possibile, dopo la votazione di questi due articoli, di aggiungere ancora che il Presidente della Camera sarà il Presidente del Consiglio direttivo.

Questa è l'osservazione che la Commissione ha creduto suo debito di sottoporre al Senato.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. L'onorevole Relatore della Commissione ha fatto l'avvertenza che avevo fatto io stesso da principio, vale a dire che, a parer mio, dopo che la scelta del Consiglio direttivo è lasciata in facoltà della Camera (e

questo Consiglio direttivo è composto di un Presidente, di un vice-Presidente e di sette Consiglieri), non si può più dire che il Presidente del medesimo sarà il Presidente della Camera stessa; perchè in allora non sarebbe più in facoltà della Camera il farne la scelta. Io credo quindi che l'espedito proposto dall'onorevole Senatore Scialoia per raggiungere quest'intento, sia ormai impossibile, in seguito alla votazione che ha avuto luogo.

Del resto, io pure sono persuaso che la Camera sceglierà precisamente a Presidente del Consiglio direttivo il Presidente della Camera stessa.

Questo è l'intendimento più naturale e più logico della legge; ma il volerne introdurre un altro in questo momento, io ripeto, credo che sia impossibile. Oltrechè, come osservava l'onorevole Presidente del Senato, non so se a termini del Regolamento possa considerarsi come aggiunta la proposta fatta dall'onorevole Senatore Scialoia, la quale non è che l'inserzione di un inciso in un'alinea.

Per queste ragioni vorrei pregare l'on. Senatore Scialoia a recedere da questa sua proposta, se pure non crede ricorrere ad altro espedito.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io ho domandato la parola perchè la questione, sebbene possa da alcuni essere considerata come lieve, rispetto all'unità o dualità de' Presidenti, non è tale se stabiliamo oggi un precedente, cioè che al Senato sia vietato il fare aggiunte ad articoli già votati.

No, Signori! L'art. 65 del nostro Regolamento è chiaro, ed io tengo sempre per l'estensiva interpretazione di quest'articolo; che infine è conforme al buon senso, perchè quando in una Camera si vota un articolo e dopo vi si scorge un difetto, un rimedio dev'essere possibile.

Nei Parlamenti più antichi di noi si fanno ripetute letture dei progetti di legge.

Nel Belgio, dopo votati gli emendamenti, si rivedono da capo a fondo, e si possono respingere o modificare; poichè, dico, veramente ripugna alla semplice ragione che quando nell'atto stesso del votare si scorge incompleta o difettosa un'idea, si debba tuttavia mandare tal quale la legge all'altra Camera acciocchè dopo

corretta ritorni a questa, esponendosi al pericolo di veder chiudere la sessione, e di ritardare o di far perdere al paese l'opportunità di grandi vantaggi per una di quelle formalità intese troppo rigorosamente, quando il Regolamento ci dà, e ci dà anzi largamente la facoltà di rimediarvi.

Ecco le parole del Regolamento:

« Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interporli, o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implicino contraddizione coi voti già emessi. »

Se dunque si sostenesse che la mia aggiunta è in contraddizione coll'articolo, e si votasse in questo senso, io direi che coloro che così votassero s'ingannerebbero, però mi acquieterei, riflettendo che il Regolamento resta intatto: ma se mi si dice che l'aggiunta, solo perchè è un inciso che si debbe interporre nell'articolo già votato, è un emendamento, e non si può per conseguenza mettere a partito, io rispondo: Signori no! Coloro che pensano a questo modo danno una interpretazione contraria al senso vero del nostro Regolamento, e troppo restrittiva; ed è per questo interesse altissimo che io prendo di nuovo la parola, e dimostrerò, 1° che non è in contraddizione con gli articoli già votati; 2° che quantunque inciso, è una determinazione del disposto con l'articolo. E perchè ogni aggiunta non può avere altro scopo che quello di determinare o di ampliare, ne segue che questa è un'aggiunta di quelle che sono permesse dal Regolamento, ed insisto per la sua ammissione.

Dico dunque che non è in contraddizione cogli articoli già votati, perciocchè dei due articoli già votati il primo dice che vi sarà un Presidente elettivo, notino, o Signori, un Presidente elettivo, scelto dalla Camera nel suo seno, il quale presiederà la Camera intiera. L'articolo che abbiamo votato in secondo luogo che cosa dice? Che vi sarà un Consiglio direttivo anch'esso eletto: cioè anch'esso composto di membri scelti dalla Camera nel suo seno. Ora, quando io vi propongo di aggiungere che tra questi membri tutti scelti dalla Camera nel suo seno, ve ne sia uno, già anch'esso scelto dalla Camera nel suo seno, come Presidente della Camera,

e come Presidente del Consiglio, io non fo che determinare la seconda scelta, perchè cada sopra uno dei già eletti, ma non metto in contraddizione un articolo coll'altro.

Ora, siccome un'aggiunta è sempre uno svolgimento od una determinazione del disposto di un articolo di legge, e siccome questa mia sarebbe per l'appunto una determinazione, ripeto che è una vera e pura aggiunta, e che come tale possa e debba essere posta a partito. Che se mai la religione del nostro Presidente arrivasse sino al punto di credere che un'aggiunta possa dirsi emendamento, solo perchè messa come inciso in mezzo ad una frase, io proporrei che in fine dell'articolo si apponga un nuovo capoverso che dica: « Il Presidente del Consiglio direttivo sarà il Presidente della Camera scelto già nel suo seno. »

PRESIDENTE. Abbia la bontà di far giungere a questo banco il suo nuovo emendamento.

Senatore SCIALOIA. Non è un emendamento, è un'aggiunta che io propongo all'art. 5.

PRESIDENTE. Tanto meglio: così si evita una difficoltà che io doveva opporre come custodo momentaneo del Regolamento del Senato.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Ho dimandato di parlare, non per impugnare i diritti che l'egregio Senatore Scialoia, che invoca con tanto calore il Regolamento del Senato, potrebbe avere a fare quest'aggiunta, ma realmente perchè non la credo necessaria.

Io penso che la scelta di un Presidente per deliberazione della Camera di agricoltura non sia di tale importanza che abbia bisogno di essere stabilita per legge. Questo è il motivo per cui io voterò contro la proposta dell'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Come diceva, io non sarei di avviso di votare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Scialoia; ma per ispiegare che coll'aver messo distinte queste due nomine, non s'intende che debbano necessariamente cadere su due persone diverse, io proporrei quest'aggiunta:

« La Camera potrà scegliere la medesima persona a Presidente della Camera e del Consiglio direttivo. »

PRESIDENTE. Il Senatore Scialoia mantiene la sua proposta?

Senatore SCIALOIA. La mantengo.

PRESIDENTE. Allora domando al Senato se è appoggiata la proposta Scialoia.

(È appoggiata.)

Ora la rileggo per metterla ai voti.

« Il Presidente del Consiglio direttivo sarà lo stesso Presidente della Camera. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvata.)

Domando ora se l'aggiunta del Senatore Beretta è appoggiata.

Senatore SCIALOIA. Favorisca, signor Presidente, di darne lettura.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta dell'onorevole Beretta:

« La Camera potrà scegliere la medesima persona a Presidente della Camera e del Consiglio direttivo ».

Senatore MOSCUZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOSCUZZA. Io credo che non vi sia bisogno di ciò. Una volta che la Camera d'agricoltura è un Corpo deliberante, mi pare che qui ci sia una specie di contraddizione; i membri del Consiglio sono liberi di scegliere chi loro più pare e piace. Il dire qui ora noi ch'essi sono liberi, mi pare, ripeto, per lo meno una cosa inutile.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io ho creduto opportuno fare questa proposta per un maggiore schiarimento agli elettori; del resto, se si crede inutile, io la ritiro.

PRESIDENTE. Essendo esaurito quest'incidente, passeremo all'articolo 6.

Ne do lettura.

« La Camera nella seduta ordinaria esamina e delibera il conto consuntivo, il progetto di bilancio, la relazione annuale delle condizioni dell'agricoltura, la proposta dei lavori da esaminarsi e reintegra il Consiglio nominando nuovi membri in luogo di quelli che escono. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 7:

« Spetta al Consiglio direttivo di eseguire la

deliberazione della Camera, di compiere, uniformandosi alle prescrizioni di essa, le attribuzioni determinate dall'art. 2, di preparare il progetto di bilancio, la relazione sullo stato dell'agricoltura, le proposte dei lavori da intraprendersi per l'anno agrario successivo, di nominare, sospendere e licenziare gl'impiegati ed inservienti, in quanto quest'ultima attribuzione non sia dal rispettivo Regolamento riservata alla Camera stessa.

« Quanto a questi ultimi potrà il Consiglio, in caso d'urgenza, sospenderli, riferendo per gli ulteriori provvedimenti alla Camera stessa. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro d'Agricoltura e Commercio ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Credo che sia un mero errore di stampa quello che è occorso in quest'articolo laddove dice: « Spetta al Consiglio direttivo di eseguire la deliberazione; parmi dovrebbe dire *le deliberazioni.* »

Senatore LAUZI, *Relatore*. L'errore di stampa esisteva anche nel testo ministeriale, dal quale venne materialmente riprodotto.

PRESIDENTE. Accettandosi dalla Commissione questa lieve correzione, rileggo l'articolo per metterlo ai voti:

« Spetta al Consiglio direttivo di eseguire le deliberazioni della Camera, di compiere, uniformandosi alle prescrizioni di essa, le attribuzioni determinate dall'art. 2, di preparare il progetto di bilancio, la relazione sullo stato dell'agricoltura, le proposte dei lavori da intraprendersi per l'anno agrario successivo, di nominare, sospendere e licenziare gl'impiegati ed inservienti, in quanto quest'ultima attribuzione non sia dal rispettivo regolamento riservata alla Camera stessa.

« Quanto a questi ultimi potrà il Consiglio in caso d'urgenza, sospenderli, riferendo per gli ulteriori provvedimenti alla Camera stessa. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Bramerei sapere chi sono questi ultimi, dei quali si parla nell'ultimo capoverso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sono gli impiegati ed inservienti nominati dalla Camera.

Senatore GIOVANOLA. Se così è, faccio osservare che coll'aggiunta della Commissione, il senso

non corre più, perchè non vi sarebbe più nesso tra l'una e l'altra parte dell'articolo: prima esso era un poco oscuro: ma ora, come venne emendato, diventa oscuro del tutto, e basta rileggerlo per persuaderseene.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

A me pare che in fatto sussista l'osservazione del Senatore Giovanola, e parmi pure che questo dubbio non potesse sorgere dalla mia redazione, e che il concetto fosse più chiaro. Colla prima redazione infatti si diceva che il Consiglio direttivo sospende gl'impiegati ch'esso nomina, i quali d'altronde saranno pochissimi, poichè non vogliamo creare una burocrazia coll'istituzione delle Camere d'agricoltura; ma quel qualunque impiegato nominato dal Comitato sarà da esso anche sospeso; invece se si trattasse di impiegati, o meglio di professori (come fanno i Comuni in Germania, i quali nominano professori che danno delle conferenze, ed ingegneri idraulici) queste persone che sono nominate dall'Assemblea non potranno essere licenziate dal Comitato, e solo in caso d'urgenza ed in casi di gravi mancanze potranno essere sospese dal Comitato, il quale ha l'obbligo di riferirne alla Camera. Questo era il concetto della redazione ministeriale e di quello primitivo della Commissione; ma ora ch'essa ha cambiata la sua redazione, non si potrebbe lasciar l'inciso come sta, e converrebbe sostituire alle parole *quanto a questi ultimi* le seguenti: *in questo caso il Consiglio, ecc.*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Forse si potrebbe togliere ogni dubbio qualora s'introducessero questi lievi emendamenti: alle parole: *di nominare, sospendere e licenziare i suoi impiegati* (cioè gli impiegati del Consiglio direttivo), aggiungere: *quanto a quelli nominati dalla Camera, potrà il Consiglio sospenderli*; in questo modo il senso sarebbe pienamente chiarito.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. È indubitato che la dizione non correva più; ma il Senato vorrà avvertire che queste ultime modificazioni sono state fatte in fretta questa mattina; ora io credo che si riparerebbe a tutto, se invece di

dire: quanto a questi ultimi, si dicesse: quanto agli impiegati di nomina della Camera, potrà il Consiglio, ecc.

PRESIDENTE. L'ultimo inciso come è presentato dalla Commissione suonerebbe dunque così:

« Quanto agli impiegati di nomina della Camera potrà il Consiglio in caso di urgenza sospendersi, riferendo per gli ulteriori provvedimenti alla Camera stessa. »

Se non si fanno opposizioni, lo metterò ai voti. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo così modificato, di cui do nuova lettura.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passerà all'art. 8: ne do lettura.

« La Camera forma e delibera il proprio regolamento organico che sarà approvato dal Ministero sentito il Consiglio d'agricoltura. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Osservo che forse adesso converrebbe fondere due disposizioni, cioè l'articolo attuale fonderlo con quel tale art. 27 tolto dalla legge sulle Camere di commercio e che venne adottato da quest'Assemblea sulla proposta dell'onorevole Scialoja. Allora si adottò quell'articolo salvo a stabilirgli la collocazione: anzi il Senatore Beretta propose che fosse posto in fine della legge.

Senatore SCIALOIA. È già votato quell'articolo, e c'è precisamente un'identica clausola.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io volevo accennare quello che diceva l'onorevole signor Ministro, che cioè quest'articolo, dopo quello che venne votato a proposta dell'onorevole Senatore Scialoja, mi pare diventi affatto superfluo; perchè comprende appunto che la Camera debba fare il regolamento, ed essere questo approvato dal Ministero. Propongo quindi la soppressione di questo articolo ottavo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la soppressione?

Senatore LAUZI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi vuole che rimanga nella legge, si alzi. (Non è approvato.)

Ora passiamo all'articolo 9, di cui do lettura:

« La Camera d'Agricoltura può essere sciolta per Decreto reale, nel qual caso la sua amministrazione sarà affidata ad un Commissario governativo fino all'insediamento della nuova Camera ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Non si può revocare in dubbio il principio fermato in questo articolo, che il Governo abbia il diritto di sciogliere un Corpo elettivo; ma bisognerebbe contemporaneamente aggiungere un comma, nel quale si esprimesse il concetto che in un determinato termine il Governo fosse obbligato a ricostituirlo. Ecco perchè propongo il seguente comma a questo articolo:

« Entro tre mesi dal giorno dello scioglimento della Camera d'agricoltura saranno chiamati i Comizi agrari a nominare i delegati che debbono ricomporla ».

PRESIDENTE. Abbia la bontà d'inviarlo al banco della Presidenza.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Per parte della Commissione non vi è ostacolo ad accettare la proposta del Senatore Miraglia; è naturale che quando la Camera è stata sciolta, la si debba ricomporre, e sono i Comizi appunto che debbono ricomporla.

L'importanza della proposta sta in ciò che fissa il termine di tre mesi a questa nuova costituzione della Camera di agricoltura. Per parte nostra, mese più o mese meno, non mettiamo importanza a ciò; se il Ministro è contento, non vi è questione, e la Commissione accetta ben volentieri la proposta del Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. La proposta che fa il Senatore Miraglia è un'aggiunta all'articolo 9?

Senatore MIRAGLIA. Appunto.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ripeterò le dichiarazioni già fatte dal Presidente del Consiglio e anche da me, che veramente non abbiamo gravi motivi da opporci a

queste proposte; le quali in certo modo si possono riguardare come superflue.

Questo fu il motivo per cui e Commissione e Ministero non credettero opportuno d' inserirle nel relativo schema di legge.

Difatti esiste una legge, per le Camere di Commercio, che è affine a quella che noi discutiamo, la quale stabilisce appunto all'articolo 4° che « ciascuna Camera di Commercio può essere sciolta per Decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo fino all'insediamento della nuova Camera. »

Come vede il Senato, altro non abbiamo fatto se non copiare di peso l'articolo e trasportarlo in questa legge: qui non si parla niente affatto di termine entro il quale si devono riconvocare le Camere di Commercio, e fino a questo momento non si sono mai verificati inconvenienti. Credo perciò che anche nel nostro caso, ove non si facesse parola del tempo, nemmeno se ne verificherebbero; avendo il Governo del Re interesse a ricostituire queste Camere al più presto possibile.

Del resto, io lascio giudice il Senato della convenienza di accettare la proposta del Senatore Miraglia, la quale poi, quando anche fosse approvata, non guasterebbe certo l'economia della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9 che ri-leggo:

« La Camera d'agricoltura può esser sciolta per Decreto reale, nel qual caso la sua amministrazione sarà affidata ad un Commissario governativo fino all'insediamento della nuova Camera. »

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Fino che stava il principio posto nell'articolo primo del testo di legge tanto del Ministero come della Commissione, che legislativamente costituiva le Camere, io capisco che se fosse assolutamente necessario per motivi rilevanti di sciogliere queste Camere, il Potere esecutivo potesse anche riconvocarle; diversamente lo scopo della legge verrebbe meno. Mi permetto però di avvertire che nella prima osservazione che ho avuto l'onore di fare al Senato, dissi anche che se ora, non più dalla legge ma dal voto dei Comizi agrari dipende la creazione delle Camere di agricol-

tura, può anche essere il caso che si sciogla la Camera di agricoltura dai Comizi, i quali col dimostrarne l'inutilità, ne domandino lo scioglimento. Se questo caso avvenisse, domando se si debbono ancora ricostituire. Faccio questa interrogazione perchè, secondo questo articolo, si dovrebbero ricostituire.

La legge non indica i motivi pei quali il Ministero ha facoltà di scioglierle; dice solo: il Governo per Decreto reale ha facoltà di sciogliere le Camere. Dunque fra questi motivi vi può esser quello in perfetta relazione col principio elettivo delle stesse Camere, che non si impongono, ma si accordano a quelli che le chiedono. Può avvenire anche il caso che gli stessi Comizi desiderino e chiedano che sia sciolta la Camera, e la legge non mette ostacolo a che con Decreto reale si possa accogliere questa domanda. Ora io chiedo appunto se non si crede che l'articolo come è, con l'obbligo della riconvocazione, non trovi applicazione pel caso di cui ho fatto cenno.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non ho preso la parola per entrare a discutere l'emendamento Miraglia, giacchè ho detto lasciava arbitro il Senato di respingerlo o di accettarlo, perchè, secondo me, esso in nulla altera l'economia della legge: piuttosto credo conveniente di dover fare alcune osservazioni in ordine a quanto già due volte ha detto il Relatore del presente disegno di legge, sia adesso, che in principio dell'odierna seduta.

Egli, citando quel testo della legge Romana, *co modo solvitur quod colligatum est*, diceva che siccome le Camere di agricoltura si costituiscono per deliberazione dei Comizii, così possono anche sciogliersi per lo stesso modo. Alla quale tesi credo di dover far riserve, anzi credo di poterla oppugnare.

Egli è vero, che per costituirsi una Camera di agricoltura secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Panattoni, si richiede la deliberazione dei Comizii, e che non si può costituire ove questa manchi; ma una volta emessa questa deliberazione, interviene anche un altro contraente, un altro ente. Nella proposta votata si disse che questa votazione deve essere consacrata, riconosciuta, convalidata mediante Decreto reale. Una volta quindi che il Gover-

no è intervenuto, che questa deliberazione è stata data dal Governo, io non credo che si possa lasciare la cosa in balia al capriccio dei Comizii, che potrebbero qualche volta per un motivo qualunque, per qualunque leggerissimo disgusto, dire che non vogliono più saperne delle Camere di agricoltura, salvo poi il giorno dopo a ritornare a mettere in campo l'idea di ricostituirle.

Io stimo che i Comizii debbono pensarci maturamente prima di dire se vogliono costituire o no questa Camera; ma una volta che la Camera è costituita occorrerà il consenso del Governo per scioglierla, perchè anche esso è intervenuto nella costituzione della medesima.

Sicuramente che niente è eterno a questo mondo, e che si potrà stabilire una Camera, e poscia il Governo stesso potrà ordinarne non solamente lo scioglimento coll'assenso delle parti, ma potrà anche, atteso l'autorità che ha di fare i compartimenti, comporla in altro modo, e quindi venire allo scioglimento della medesima. Credo anzi che debba farlo tutta volta che si riconosca che alcuna di esse non corrisponde allo scopo, e che quindi si rende perfettamente inutile. Ciò è lo stesso per la legge sulle Camere di Commercio, la quale lascia al Governo la facoltà di crearle, e lascia anche allo stesso la facoltà di poterle sopprimere. Anzi il Consiglio del Commercio che siede presso il mio Ministero dovrà, in una convocazione che avrà luogo nel corrente mese, precisamente darmi l'autorevole suo avviso se convenga ora sopprimere alcune delle Camere di Commercio, che assolutamente non soddisfano al compito loro. Dunque allo stesso modo che si può sopprimere una Camera di Commercio, si potrà sopprimere del pari una Camera di Agricoltura. Dichiaro quindi, che io non credo si debba ammettere il principio, per altro pericoloso, e che renderebbe quasi superflua questa legge, che i Comizi agrari, come sono padroni di creare le Camere di Agricoltura, così possono pure a loro avviso disfarle.

Essi da soli non bastano a crearle, perchè, come ho detto, si richiede anche l'assenso sovrano, non bastano le loro deliberazioni; conviene che intervenga anche il Decreto Reale che le riconosca, vegga il modo con cui furono fatte; e quindi da soli non possono neanche scioglierle. Ripeto, che una volta che le Camere sono costituite, non basta una semplice deli-

berazione dei Comizi perchè la Camera sia disciolta; e questo specialmente lo dico in correzione coll'articolo 10, che si discuterà dopo, e che stabilisce il contributo che si deve versare a favore delle Camere d'Agricoltura.

Senatore MIRAGLIA. Le osservazioni dell'on. Ministro di Agricoltura e Commercio facilitano il mio compito. Qual è il principio da cui è informato il progetto di legge secondo l'emendamento dell'onorevole Panattoni? È certamente quello di autorizzare il Governo a creare le Camere di agricoltura nei Compartimenti in cui i Comizi agrari ne fanno richiesta. Non appena adunque la Camera di agricoltura è istituita con personalità giuridica, riceve la sua esistenza, e non possono certamente, per lo scioglimento della Camera di agricoltura, i Comizi agrari considerare come morto l'ente legalmente costituito. Lo scioglimento della Camera per Decreto reale sostituisce all'amministrazione un'altra, ma non per questo l'ente morale è morto, perocchè la morte di un ente legalmente esistente e con personalità giuridica deve derivare da un atto della suprema potestà e non dalla volontà dei Comizi agrari.

Prego il Senato a ponderar bene le conseguenze cui andremmo soggetti se prevalessero le ragioni esposte dall'onorevole Relatore della Commissione.

Ecco perchè insisto per l'aggiunta da me proposta all'articolo in discussione.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Le osservazioni che ha avuto la bontà di esporre l'onorevole Signor Ministro, sebbene paiano in parte combattere le mie osservazioni, in sostanza però, a mio avviso, concludono che egli è meco d'accordo, giacchè ha ammesso una perfetta parità con quello che si pratica per le Camere di Commercio; cioè che potrebbe il Governo variarne la circoscrizione, o sopprimerne alcune. Con ciò è venuto a dar ragione a me che supposeva il caso in cui una Camera di agricoltura potesse essere sciolta, e non essere riconvocata nello stesso modo. Ed è per questo che avevo fatto l'osservazione se il prescrivere in genere che ogni Camera sciolta debba essere riconvocata dentro un dato termine, non ponesse un incaglio a questa facoltà del Governo. Questo era il senso della mia proposta. Infatti io aveva detto che quegli stessi Comizi i quali hanno

chiesto la formazione della Camera, possono chiederne lo scioglimento, e non ho mai escluso che il Governo debba poi accordarlo o no.

Del resto, come sta che i Comizi possono andar contro alla deliberazione presa prima, così credo vi sia maggior ragione che anche con Decreto reale possa essere modificata e cambiata.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Giova accertar bene un fatto, sul quale peraltro siamo tutti d'accordo.

Non sono i Comizi agrarii i quali istituiscono le Camere di agricoltura.

Le Camere di agricoltura sono Istituti di pubblico interesse e sono riconosciuti come enti morali; i medesimi possono possedere ed ereditare, avere, in una parola, la personalità giuridica.

La qualità di ente morale non la può dare che una suprema autorità quale è l'autorità governativa, e questa personalità non potrà esser tolta se non nello stesso modo col quale è stata accordata; questa personalità giuridica, ripeto, non la danno i Comizi.

Mi pare dunque che siamo tutti d'accordo.

L'onorevole Senatore Miraglia contempla il caso di uno scioglimento ordinario; con il suo emendamento contempla il caso che si sciogla l'ente da se stesso, e siccome la legge non provvede che ai casi generali, così credo che si potrebbe votare.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta formale, rileggo l'articolo 9 coll'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia, per metterlo ai voti.

« La Camera d'agricoltura può esser sciolta per Decreto reale; nel qual caso la sua amministrazione sarà affidata ad un Commissario governativo fino all'insediamento della nuova Camera.

» Entro tre mesi dal giorno dello scioglimento della Camera di agricoltura saranno chiamati i Comizi agrarii a nominare i Delegati che debbono ricomporla. »

Chi approva l'articolo così modificato, si alzi.
(Dopo prova e controprova è approvato.)

Do ora lettura dell'art. 10, com'è stato modificato dalla Commissione.

« Le Camere d'agricoltura provvedono alle proprie spese:

a) Colle eventuali rendite proprie.

b) Coi redditi loro provenienti dall'annessione di associazioni agrarie a senso dell'articolo 4. »

c) Con sussidii governativi.

d) Mediante contributi di provincie e di comuni volontariamente deliberati. »

È aperta la discussione sull'articolo di cui ho dato lettura.

Prima però debbo dare comunicazione di un emendamento presentato dal Senatore Cambray-Digny, e così concepito.

« I Comuni compresi in quei Compartimenti nei quali esistono le Camere di agricoltura sono tenuti a concorrere al mantenimento delle rappresentanze agrarie inscrivendo nel proprio bilancio una somma annuale in ragione di lire due per ogni cento abitanti, di cui la metà sarà corrisposta al Comizio agrario locale e l'altra alla Camera d'agricoltura.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho inteso che la Commissione non ha accettata questa proposta che io ebbi l'onore di presentare al Senato. Essa aveva per iscopo di scostarsi il meno possibile dal progetto di legge, il quale aveva stabilito come canone, che tutti i Comuni dovessero contribuire una somma in ragione di un certo numero d'abitanti, tanto al Comizio che alla Camera d'agricoltura, e mi pareva che l'aver resa facoltativa la Camera di agricoltura, non fosse una ragione per non persistere in quella disposizione, e che bastasse redigerla in modo che essa fosse obbligatoria soltanto là dove la Camera d'agricoltura sarebbe stata istituita.

Questo dunque è il concetto dal quale è mosso il mio emendamento, che, a dire il vero, non veggio alcuna ragione per ritirare di fronte alla diversa proposta della Commissione, e perchè a me pare che sostanzialmente la facoltà di volere o non volere la Camera di commercio sia compresa nel primo articolo; e sarebbe metterla non in un solo articolo ma in più d'uno, quando si venisse a rendere anche facoltativo il contributo per mantenerla.

Non illudiamoci; ordinariamente i membri delle Camere di agricoltura saranno tutte persone che faranno parte delle rappresentanze o comunali o provinciali, e là dove questi

istituti non si vorranno, si dichiarerà di non esservene bisogno; mentre se si vorranno, si saprà benissimo che ci vuole anche questo contributo.

Io son dunque d'avviso che con questo articolo, modificato nel modo che ho avuto l'onore di proporre, si provvederà agli interessi di questi Corpi quando debbono esistere, e là dove sono desiderati, per cui credo di dover persistere nel mio emendamento.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io pregherei il Senato a voler accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, ed a preferirla a quella della Commissione, la quale spiaceci assai abbia creduto di doversi allontanare dal suo primitivo progetto, che era pure quello del Governo.

La Commissione, come lo ha detto il dotto suo Relatore nel principio di questa seduta, ha creduto di dover rivenire sopra i suoi passi perchè riteneva che l'articolo 9 del progetto ministeriale fosse una necessaria dipendenza del principio dell'obbligatoria esistenza delle Camere di agricoltura, ed allora, secondo la Commissione, ben stava che, essendo obbligatoria l'esistenza delle Camere di agricoltura, fosse anche obbligatorio questo lievissimo contributo che si propone, il quale è invero lievissimo. Per esempio, ove si tratti di un circondario di cento mila abitanti, non si avrà che un contributo di mille lire. Il Senato vede adunque che non si tratta di stabilire nuovi balzelli, od almeno lo si fa in minime proporzioni. Ma ritornando alla Commissione il relatore diceva: dal momento che avete accettato la proposta dell'onorevole Panattoni ed avete riconosciuto che le Camere sono facoltative, o per meglio dire che, affinchè esse sorgano è necessaria la deliberazione dei Comizi che compongono un Compartimento agrario, io non veggo più perchè debba essere obbligatorio questo contributo. A ciò parmi che abbia assai bene risposto l'onorevole Digny, quando diceva che il primitivo concetto poteva benissimo uniformarsi colla proposta dell'onorevole Panattoni. Che cosa volevano e Governo e Commissione? Volevano che alla Camera di agricoltura si desse questo lievissimo e legittimo contributo. Ma può darsi che queste Camere non sorgano, che i Comizi non credano di avere queste magistra-

ture agrarie, ed allora non si darà questo sussidio. Ma se invece credono che debbano esservi queste Camere, si accorderà questo contributo, il quale è la base sicura sulla quale potranno a poco a poco aggiungersi altri cespiti; sarà questo lieve contributo il primo cemento, la prima pietra sulla quale potrà fabbricarsi un edificio di qualche consistenza. In tutto ciò non vi è nulla di contraddittorio, e dico la verità non parmi che il ragionamento della Commissione sia assolutamente logico, e che solo perchè le Camere di agricoltura non devono forzatamente sorgere per opera del legislatore, ma solo per iniziativa dei Comizi agrarii, si abbia a negare quel contributo lievissimo.

In sostanza si riconosce che le Camere d'agricoltura sono istituti di pubblico interesse, si riconosce che sono enti che mettono le loro cure, i loro studi a beneficio di alcuni determinati Compartimenti: dunque nel caso in cui tutte le rappresentanze minori sieno d'accordo di erigere queste maggiori rappresentanze, io non veggo perchè non abbiano ad avere un lievissimo contributo. D'altronde, ve lo diceva assai bene l'onorevole Cambray-Digny: inconvenienti non pare che possano verificarsi. I Comizi agrarii sono composti di proprietari locali, essi quindi saranno i giudici migliori della convenienza di sobbarcarsi a questa leggera spesa. Questi proprietari locali che seggono nei Comizi sapranno che facendo sorgere la Camera, nel tempo stesso impongono una lievissima tassa che non è che di un centesimo per persona; ripeto, questo leggerissimo balzello sanno di imporlo quando danno il loro voto per l'erezione della Camera di agricoltura. Aggiungo poi che, a dire la verità, se venisse a mancare questa, per quanto lieve contribuzione, credo che verrebbe a mancare fors'anche la base sulla quale dovrebbero cominciare a prendere consistenza le nuove Camere di agricoltura. Pregherei quindi caldamente il Senato, il quale si è mostrato favorevole a quest'istituzione, di voler compiere l'opera, votando la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Beretta-Senatore BERETTA. Io mi dichiaro disposto ad accettare l'emendamento, o dirò meglio, l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Io credo che se si vuole che queste Camere di agricoltura abbiano a sorgere, convenga

stabilire un contributo dei Comuni e perciò che sia indispensabile tenersi al concetto che ieri era stato proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione. Soltanto, a semplificare l'amministrazione, io vorrei proporre un emendamento, emendamento che venne anche suggerito da alcuni Comizi agrari, e si è di dividere assolutamente il contributo dei Comuni da quello delle provincie.

A parer mio invece di stabilire che tutti i Comuni contribuiscano per le Camere di agricoltura che vengono istituite in un numero limitato, avendo inteso dall'onorevole signor Ministro che saranno 12 o 14, e quindi dovrebbero affluire a queste 12 o 14 Camere d'agricoltura, i piccoli contributi dei nove mila circa Comuni del Regno, a parer mio, dico, sarebbe più opportuno il dividere il contributo dei Comuni da quello delle provincie; vale a dire, che i contributi dei Comuni servissero unicamente per i Comizi agrari, e quelli delle provincie servissero per le Camere d'agricoltura.

Quindi, invece d'obbligare i Comuni ad una spesa di 2 lire ogni cento abitanti, proporrei che i Comuni stanziassero una sola lira per ogni cento abitanti, ed un'altra lira per 100 abitanti venisse a stanziarsi dalla provincia: il complessivo importo sarebbe perfettamente eguale, mentre le Camere d'agricoltura avrebbero una lira per ogni cento abitanti su tutta la popolazione; ed i Comizi parimenti un'altra lira per ogni cento abitanti su tutta la popolazione.

Sarebbe poi anche assai facilitata l'amministrazione, perchè, come d'aveva, fare affluire tutte queste piccole somme alla cassa compartimentale, e poi da questa farle rifluire di nuovo a tutti i Comizi, sarebbe un'operazione doppia. Oltre ciò sarebbe effettivamente assai meno gravoso per alcuni Comuni il pagare solo una lira per ogni cento abitanti anzichè due, poichè per altra parte contribuirebbero le provincie, e queste più facilmente concorrerebbero a consigliare i Comizi agrari a far costituire le Camere d'agricoltura.

Io quindi avrei concepito il mio emendamento nei seguenti termini:

« I Comuni e le provincie che si trovano nei circondari dei Comizi agrari e nei Compartimenti delle Camere d'agricoltura, devono concorrere al mantenimento di queste rappresentanze agrarie; e per ciò inscrivono nel rispettivo bilancio fra le spese obbligatorie una somma annuale in ra-

gione di una lira per ogni cento abitanti. La somma stanziata dai Comuni sarà corrisposta al Comizio o Comizi agrari, cui appartengono; quella stanziata dalle Provincie, alla Camera o Camere di agricoltura del Compartimento cui appartengono, in proporzione del rispettivo numero di abitanti. »

Ho fatto quest'aggiunta perchè mi consta che nella distribuzione può avvenire che una parte di una provincia appartenga ad un Compartimento e l'altra ad un altro. Perciò mi pare giusto che la quota che sarà loro corrisposta sia in proporzione della popolazione.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Avevo io pure domandata la parola.

PRESIDENTE. Ora però debbo darla al Relatore.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Ho l'obbligo di rispondere alla proposta del Senatore Digny. Ora io non posso tediare il Senato col ripetere le cose che ho esposte nella relazione verbale che feci in questa stessa seduta, secondo la quale se non sono riuscito a persuadere il signor Ministro con una certa solidità di ragioni, la colpa sarà dell'esponente, ma non degli argomenti che da me furono, in nome della Commissione, portati innanzi al Senato.

Ripeto che in seguito al cambiato principio questo contributo che informava la legge non si ritiene più, per parte della Commissione, una spesa obbligatoria, assolutamente obbligatoria per i Comuni.

Io non farò ora che rivolgere, per quanto le mie deboli forze lo permettano, a favore della nostra tesi, un argomento che è stato ripetuto tanto dall'onorevole Senatore Digny, quanto dal signor Ministro.

L'uno e l'altro hanno detto: ma se sono gli stessi componenti dei Comizi, se sono i proprietari, quelli stessi che popolano i Consigli comunali, i quali vengono a chiedervi di formare le Camere d'agricoltura, essi saranno ben lieti di pagare questo contributo.

Io accetto quest'argomento, ma dico: appunto perchè saranno essi che vedono la necessità, e chiedono l'istituzione delle Camere saranno anche disposti a votare spontaneamente quel contributo che crederanno necessario.

Ho già avuto l'onore di dire nella seduta di ieri, che in un circondario delle antiche pro-

vincie sarde, senza che vi fosse nessuna disposizione legislativa, i Comuni hanno continuato per molto tempo a stanziare a questo scopo spontaneamente delle somme, ed anzi ho detto che queste erano qualche volta maggiori di quelle che sarebbero imposte colla presente legge.

Dopo ciò, confermando il voto della Commissione, mi rimetto alla saviezza del Senato.

Un'osservazione però sulla proposta dell'onorevole Senatore Beretta: non ho bene inteso se egli intenda modificare l'articolo del Senatore Cambray-Digny, o quello della Commissione.

Senatore BERETTA. Quello del Senatore Digny.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Allora si introdurrebbe l'elemento delle Provincie, ciò che nell'emendamento dell'onorevole Senatore Digny non si trova, e questo farebbe una differenza non solo in fatto d'amministrazione, ma una differenza sostanziale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non posso fare a meno di pregare l'onorevole Beretta a non volere insistere su questo suo emendamento. In sostanza, quale vantaggio crede egli di trovare a dividere questo aggravio fra le Provincie ed i Comuni? Tanto le Provincie quanto i Comuni vanno a cercare i denari nelle stesse tasche e nella stessa proporzione, perchè sarà una lira per ogni cento abitanti; ed invece di semplificare, mi pare che si complichino l'operazione senza utile risultato.

Io mi permetto di fargli osservare poi che appunto per l'osservazione che egli stesso faceva, che può accadere che una parte della provincia sia in un Compartimento agrario, ed un'altra parte in un altro; si verrebbero sempre ad aggravare direttamente i Comuni.

Io non vedo in ciò alcun inconveniente, perchè i Comuni staranno interi, non saranno mezzoin uno e mezzo in un altro Compartimento; essi non possono farsi in due pezzi.

Ma se vuol far intervenire la provincia, si crea subito una difficoltà per questo riparto in ragione di popolazione. Per conseguenza mi pare che non vi sia vantaggio alcuno, e che il sistema dei Comuni riesca molto più semplice senza dubbio, e produca minori difficoltà.

Io non nascondo all'onorevole Senatore Beretta che io pure aveva cominciato a formulare un articolo che posi sott'occhio all'onore-

vole signor Ministro con cotesta divisione appunto che l'onorevole Senatore proponeva; ma riconoscendo che invece di semplificare la cosa, la complicava, ho poi creduto bene di astenermi.

In ordine alla osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lauzi, dirò una cosa sola.

Non v'è dubbio che quell'argomento è un'arma a due tagli, uno a favor suo, e l'altro a favor nostro; ma mi pare che egli abbia dato al Senato una notizia di fatto, la quale maggiormente mi indurrebbe a consigliargli di entrare nel nostro concetto.

Egli ha detto che ci erano degli esempi nei quali i Comuni hanno contribuito spontaneamente all'esistenza di questi istituti per somme maggiori di quelle che la legge prescrive. A me pare adunque utilissimo che la legge fissi questo limite, che i Comuni non possano volontariamente superare. Quindi questo mi conferma di ritenere più vantaggioso l'articolo che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore AUDIFFREDI. Io ho veduto con piacere la proposta fatta dall'onorevole Senatore Digny; ma se il Senato me lo permette, cercherò di dimostrargli l'utilità della proposta messa innanzi dall'onorevole Senatore Beretta.

Noi coll'articolo 1° lasciamo facoltà ai Comizi di nominare o no, le Camere di Agricoltura.

Supponiamo che il Senato accolga e voti questo contributo di due centesimi per ogni abitante: or bene, se il Comizio non nominasse la Camera di agricoltura, sarebbe allora il caso di sospettare che dicesse: ebbene, non nominando la Camera di agricoltura invece di una lira, ne avrò due.

Così noi togliamo questo dubbio. Mi pare che il Comizio, quando gli fosse assicurata una lira da prelevare sui Comuni, non avrebbe ripugnanza a nominare la Camera di agricoltura, la qual cosa è precisamente nel desiderio del Ministero e nello spirito della legge.

Cosicchè se noi lasciamo ai Comizi la scelta di nominare o no questa Camera di agricoltura, potrebbero facilmente dire di no; ma se noi prescriviamo alle provincie di accordare una tassa in favore delle Camere d'agricoltura, sicuramente i Comizi non saranno rilut-

tanti a questa utile concessione. Questo è il motivo per cui io preferisco l'emendamento proposto dall'onorevole Beretta a quello dell'onorevole Digny.

Senatore BERETTA. Non posso a meno di richiamare ancora l'attenzione del Senato sul mio emendamento.

L'onorevole Digny ha osservato che colla disposizione da me proposta si complicherebbe l'Amministrazione, mentre io l'ho proposta unicamente per semplificarla.

Ora noi siamo nella più aperta contraddizione.

Io diceva che obbligando i contribuiti di tutti i Comuni a doversi versare alla rispettiva Camera d'agricoltura, essendo 9000 e più i Comuni che compongono lo Stato, ed essendo 12 o 14 le Camere d'agricoltura, ognuna di queste avrebbe a conteggiare con 800 o 900 Comuni per avere questo tenue sussidio.

Ora io domando se questa non sia una complicazione d'amministrazione, perchè la stessa Camera d'agricoltura, oltre tutta questa corrispondenza, se alcuni Comuni ritardano a mandare il sussidio, dopo ricevuto il denaro, deve suddividere questi sussidi a 100 o 200 Comuni agrari del proprio Compartimento. Pare quindi a me che questa sia una complicazione grandissima, mentre invece, secondo la mia proposta, le Camere di agricoltura non verrebbero a riscuotere che da 68 provincie, quali sono o come verranno create: quindi le Camere avrebbero a un dipresso da corrispondere con 4 o 5 provincie locchè facilita molto per avere a disposizione i mezzi, ed impedisce appunto quest'aumento di personale presso le Camere di agricoltura, cui facevasi cenno di pericolo per parte appunto di chi proponeva l'emendamento all'art. 10.

Per tutte queste ragioni io insisto sul mio emendamento, rimettendomi del resto al giudizio del Senato e del Ministero.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi pare che l'onorevole Beretta si sia fatto un concetto non tanto chiaro del sistema che si potrebbe seguire per effettuare le riscossioni. Egli crede che i Comuni pagheranno alle Camere, e che poi le Camere distribuiranno le quote tra i Comizi.

A me questo pare cosa semplicissima: ogni Comune ha due somme; una per i Comizii e l'altra per le Camere. Ai Comizii può facilmente

fare i pagamenti; oichè essi sono circondariali ed hanno i loro cassieri i quali sono incaricati della riscossione. Alle Camere, potrà pagare, incaricando i ricevitori provinciali di ritirare queste somme da tutti i Comuni. Sarà un sistema molto più semplice che quello di mandar le somme alle Camere, acciocchè queste facciano poi passar le quote ai Comizii. Adottando questo sistema, si entrerebbe in una operazione lunghissima, mentre col mio, la cosa sarebbe assai semplice. Io non so rendermi ragione delle difficoltà che vi trova l'onorevole Beretta. Mi renderei piuttosto ragione della difficoltà di avere queste somme in tanti bilanci quanti sono quelli dei Comuni e quelli delle Provincie, e fare così una doppia esazione. Questo sarebbe un po' più imbarazzante. Del resto poi, non veggio che ci sia molta differenza tra un sistema e l'altro.

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento proposto dal Senatore Digny è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

Lo rileggerò per metterlo ai voti.

« I Comuni compresi in quei Compartimenti nei quali esiste la Camera di agricoltura sono tenuti a concorrere al mantenimento delle rappresentanze agrarie inserendo nel proprio Bilancio una somma annuale in ragione di L. 2 per ogni 100 abitanti, di cui la metà sarà corrisposta al Comizio agrario locale, e l'altra alla Camera di agricoltura. »

Chi approva questo emendamento, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'art. 11:

« Le Camere di agricoltura ed i Comizii agrari, godono nella pubblicazione dei loro atti dei medesimi benefizi, che le disposizioni sul bollo accordano alle Camere di commercio; e godono del pari, in materia di tasse postali, dei favori vigenti per le corrispondenze dei Comizii agrari. »

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Mi permetta, signor Presidente; mi pare che nell'articolo testè letto sia occorsa una svista nella redazione, per la quale fino da principio io feci avvertito il Senato che avrei dovuto fare una dichiarazione.

Sino alle parole « Camere di commercio » è lo

stesso articolo del progetto ministeriale: dopo, bisogna andare a capo e dire:

« Le Camere di agricoltura godono del pari, in materia di tasse postali, dei favori vigenti per le corrispondenze dei Comizi agrari. »

PRESIDENTE. Leggo l'articolo colla variante testè proposta dalla Commissione.

« Le Camere di agricoltura ed i Comizi agrari, godono nella pubblicazione dei loro atti dei medesimi benefizi, che le disposizioni sul bollo accordano alle Camere di commercio. »

« Le Camere di agricoltura godono del pari, in materia di tasse postali, dei favori vigenti per le corrispondenze dei Comizi agrari. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io pregherei la Commissione a lasciare l'articolo tale e quale lo aveva proposto il Governo e sopprimere l'aggiunta. È sicuramente lodevole il concetto dal quale è mossa la Commissione di stabilire che anche le Camere di agricoltura debbano godere dei favori per le tasse postali che attualmente godono i Comizi. Ma avverto che i benefizi accordati ai Comizi lo furono in seguito di Decreto Reale. Quindi, se ora interviene una legge, si verrebbe a toccare una parte che fino ad ora è stata materia regolamentare.

Non vi è dubbio che se il Ministro dei Lavori Pubblici e la Direzione generale delle Poste hanno creduto di accordare questo beneficio postale ai Comizi, lo accorderanno certamente alle Camere di agricoltura, perchè il principio al quale s'informa questo favore si è, che quando si tratta di enti di pubblica utilità si debbano far loro delle concessioni. E ciò è sempre stato fatto dal potere esecutivo, non mai per legge.

Pertanto, ove si emanasse questa disposizione, ne conseguirebbe che una materia la quale fin qui fu regolamentare, verrebbe, per così dire, quasi di traforo ad essere convertita in legge.

Sta bene invece per l'altra parte, per l'equiparazione cioè in ordine al bollo delle Camere d'agricoltura alle Camere di commercio, perchè precisamente quest'esenzione alle Camere di commercio è stata concessa dalla legge del bollo. Quindi trattandosi di estendere alle Camere d'agricoltura un beneficio concesso

alle Camere di commercio da una legge, è naturale che si faccia per legge; ma gli altri benefizi che sono concessi ai Comizi da regolamento non crederei fosse conveniente di contemplarli in quest'articolo di legge.

Pregherai pertanto la Commissione ed il Senato a voler sopprimere questa parte, persuaso che da ciò non verrà nessun danno alle Camere di agricoltura, essendo certo che il Ministro dei Lavori Pubblici non negherà loro simile esenzione, come non l'ha mai negata ai Comizi agrari.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. La ragione della proposta era evidente, perchè sarebbe cosa strana che i Comizi potessero con esenzione di tassa postale corrispondere fra di loro, coi Sindaci, Prefetti e Sotto-prefetti, e le Camere d'agricoltura dovessero affrancare le loro corrispondenze.

Quindi sul principio non c'è eccezione.

Se però al signor Ministro pare che qui non stia bene questa disposizione, dal momento che (se ho ben inteso) egli prende impegno di ottenere per Decreto reale o comunque, anche questo vantaggio per le Camere d'agricoltura, la Commissione non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 11 proposto dal Ministero, e che rileggo:

« Le Camere d'agricoltura ed i Comizi agrari godono nella pubblicazione dei loro atti i medesimi benefizi che le disposizioni sul bollo accordano alle Camere di Commercio. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 12.

« Le Camere di agricoltura sono riconosciute come stabilimenti di pubblica utilità ed in tale qualità possono acquistare, ricevere, possedere ed alienare. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io pregherei l'onorevole Ministro e la Commissione ad essere compiacenti di accettare, non già un emendamento, poichè riconosco la utilità del pensiero scolpito in quest'articolo, ma di renderne migliorata la redazione.

In sostanza quest'articolo stabilisce che le Camere di agricoltura non solo sono stabilimenti

di pubblica utilità, ma sono anche persone giuridiche, sono Corpi morali assimilati alle persone; tanto è ciò vero che nello stesso articolo si fa un'enumerazione dei diritti civili che si possono esercitare dalle Camere di agricoltura, quali sarebbero quelli di acquistare, ricevere, possedere, alienare.

Ora, non mi pare che sia ufficio del legislatore di discendere all'enumerazione di atti, che sono una conseguenza necessaria della personalità civile.

Il legislatore ha il diritto di dire: io creo un ente, e sotto il rapporto del diritto pubblico, e sotto il rapporto del diritto privato. Quando l'istituto viene costituito su queste basi, allora abbiamo il Codice civile, che è quello che definisce quali siano le conseguenze della personalità civile data ad un Corpo morale, che ha la capacità di possedere beni.

Per queste considerazioni io propongo, non un emendamento, ma la seguente redazione dell'articolo ministeriale: « Le Camere d'agricoltura sono riconosciute come istituti pubblici ed in tale qualità considerate come Corpi morali godenti dei diritti civili. »

PRESIDENTE. Domando all'onorevole signor Ministro e alla Commissione se accettano questa proposta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io non mi oppongo né all'articolo come stava, né alla redazione che progetta l'onorevole Senatore Miraglia. Dichiaro per altro che io resterò passivo di fronte alle disposizioni che ivi esistono; ma non voterò l'articolo, perchè mi riservo all'opportunità di combatterne il principio, lo che non potrei fare qui.

Gli enti morali quando ancora sieno laici, ed opere di pubblica utilità, non debbono, al di là dei bisogni del loro istituto, formarsi un patrimonio immobiliare; giacchè così verrebbe indirettamente ad incepparsi la circo'azione delle proprietà, e si stabilirebbero dei piccoli feudi. Io dunque mi astengo dal votare l'articolo, perchè intendo riservarmi libera questa mia convinzione, per quando venga l'opportunità di farla valere.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io credo che ove fosse votato l'articolo come lo propone l'onorevole Miraglia, non per questo verrebbero meno gli effetti della legge 5 gennaio 1850 se non erro, e dello stesso Codice civile.

In forza di quella legge, nessun Corpo morale può acquistare beni stabili se non dietro autorizzazione governativa.

Stabilendo adunque che le Camere di agricoltura siano enti morali che godano dei diritti civili e che siano riconosciuti come pubblici istituti, non si viene affatto a pregiudicare l'altra grave questione della mano-morta; si dice soltanto che questi Corpi morali possono possedere. E difatti si può ben verificare che qualche persona generosa leghi alla Camera, per esempio, la casa nella quale dovrà tenere l'ufficio, che le dia forse un giardino od un orto per fare le esperienze; ma sicuramente nel caso si volessero dare dei latifondi a queste Camere, essendo per la legge del 1850 necessaria l'autorizzazione governativa, questa sicuramente non si darebbe mai ove vi fosse fondato pericolo che le Camere di agricoltura cercassero di risuscitare uno stato di cose come quello della mano-morta che il Governo cerca di abolire in tutto e per tutto di accordo col Parlamento.

Credo quindi che sieno per lo meno esagerati i timori dell'onorevole Senatore Panattoni, che in certo modo si venga a pregiudicare quelle questioni. Epperò lo pregherei, visto altresì che egli ha avuto tanta parte in questa legge a cui diede nuova forma e nuovi principii, lo pregherei, dico, a volerla ancora accompagnare del suo suffragio.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Credo che l'articolo passerà anche senza il mio voto; perchè qui non fa che ripetere quanto è stato fatto molte volte.

Se ho dichiarato che mi asteneva dal votare quest'articolo, lo feci per un atto di lealtà: perchè, sia in vista della pubblica economia, sia per i principii che professo, io amo che venga una legge, la quale non lasci al beneplacito del Governo la quantità dei beni che può ritenere una manomorta; ma che dichia-

ri un po' meglio ciò che (come ha detto in sostanza anche il Sig. Ministro d'Agricoltura) si può permettere ai Corpi morali di ritenere. Io intendo che ciò sia quel tanto che loro strettamente abbisogna, che, in questo caso delle Camere d'agricoltura, sarebbe un potere modello o qualcosa di simile.

Ma amo che ciò non dipenda dal beneplacito del Governo: perchè ad esso spetta di accordare la facoltà di acquistare beni anco immobili, purchè gli acquisti si possano rivendere, ma l'interesse pubblico non consente che il Governo abiliti gli enti morali a ritenere la proprietà, ed a perpetuarne il possesso. Io appartengo alla scuola di coloro, che, pur contrariissimi a quel partito che avversa la proprietà, amano per altro che questa si mantenga circolante, affinché chiunque abbia capacità di lavoro ed abilità di

acquisto, possa sperare di condividere questo grande beneficio sociale.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del Senatore Miraglia, che formerà l'articolo 12 della legge: « Le Camere di Agricoltura sono riconosciute come istituti pubblici e in tale qualità considerate come Corpi morali godenti dei diritti civili. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Come il Senato sa, vennero dalla Commissione soppressi gli articoli 13 e 14, per conseguenza la discussione della legge è esaurita; la sua votazione a squittinio segreto si rimanderà dopo quella intorno al marchio dei metalli preziosi che sarà all'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

